



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CATANIA  
Sezione Lavoro

In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 17 maggio 2016 ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. R.G. 2791/2015

promossa da

**Maggio Lucio**, nato a Catania il 17 maggio 1966 (C.F. MGGLCU66E17C351H), rappresentato e difeso, per procura rilasciata a margine del ricorso, dagli avvocati Raffaele De Luca Tamajo, Vincenzo Luciani e Concetto Ferrarotto;

*-ricorrente-*

contro

**Università degli Studi di Catania** in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;

*-resistente e ricorrente in riconvenzionale-*

**Conclusioni:** all'udienza di discussione del 17 maggio 2016 le parti discutevano la causa e concludevano come da verbale in atti.

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 20 marzo 2015 il ricorrente in epigrafe indicato adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "a) *accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia del provvedimento di revoca del 16 maggio 2014 nonché del provvedimento di sospensione cautelare del 22.4.2014;* b) *per l'effetto ovvero in ogni caso annullare il provvedimento di revoca del 16 maggio 2014 comunicato con atto del 17 maggio 2014 e condannare l'Università degli Studi di Catania in persona del suo rettore e legale rappresentante pro tempore, al ripristino in favore del dott. Maggio dell'incarico di direttore generale e del rapporto di lavoro che ad esso accede ovvero la sua immediata riammissione in servizio;*



*c) in subordine al ripristino dell'incarico e del rapporto di lavoro, anche qualora esso non sia possibile in via meramente di fatto, condannare l'Università degli Studi di Catania, in persona del suo rettore e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del dott. Maggio Lucio del risarcimento del danno nella misura pari a tutte le retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito qualora avesse potuto espletare il proprio incarico fino alla naturale scadenza, nonché gli ulteriori profili retributivi analiticamente sopra evidenziati (indennità per ferie maturate e non godute al momento della revoca dell'incarico; TFR; indennità di risultato) il tutto nella misura di € 575.475,46 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condannare altresì l'Università degli Studi di Catania, in persona del suo rettore e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del dott. Maggio Lucio, di un importo, quantificato in via equitativa di € 300.000,00 a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno subito quale perdita di chance professionali.*

*d) in ogni caso, condannare l'Università degli Studi di Catania, in persona del suo rettore e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del dott. Maggio Lucio degli importi così quantificati in via equitativa di € 786.789,64 a titolo di risarcimento del danno all'immagine; di € 453.917,10 a titolo di risarcimento del danno alla professionalità ed alla personalità morale del lavoratore; di € 22.837,50 a titolo di risarcimento del danno biologico, ovvero al pagamento, per ciascun profilo di danno, di quei superiori o inferiori importi che l'Ill.mo Tribunale vorrà ritenere di giustizia.”*

A fondamento delle spiegate domande, con ricorso del 20 marzo 2015, Lucio Maggio, premettendo di aver svolto l'incarico di direttore generale dell'Università degli Studi di Catania dall'1 settembre 2012, data dalla quale decorrevano gli effetti del contratto quadriennale di diritto privato con cui era stato regolato l'incarico conferito dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 4 maggio 2012 e 13 luglio 2012, e di aver svolto le funzioni di direttore amministrativo presso il medesimo Ateneo dal primo agosto 2009 fino al 31 agosto 2012 e dolendosi che tale incarico gli era stato revocato prima della scadenza con delibera del CdA dell'Università degli Studi di Catania del 16 maggio 2014, preceduta da un provvedimento di sospensione dello stesso, sull'assunto della ricorrenza di gravi irregolarità mai commesse da esso ricorrente, riferiva che questo Tribunale, adito in via d'urgenza, dichiarata illegittima la revoca dell'incarico di direttore generale, aveva ordinato all'Università degli Studi di Catania di reintegrarlo nell'incarico di direttore generale e che, reclamata la detta ordinanza, il Tribunale in composizione collegiale l'aveva riformata concludendo nel senso dell'inammissibilità della richiesta di una tutela ripristinatoria del rapporto di lavoro. Aggiungeva che inutilmente aveva invitato il rettore dell'Università degli Studi di Catania a reimmetterlo nell'incarico e che era stato perciò costretto ad introdurre il giudizio di merito.

Premetteva, ancora, che nel corso di quasi cinque anni di servizio aveva ricevuto, in esito ai processi di valutazione cui era stato sottoposto, attestazioni di apprezzamento per l'attività svolta, l'ultima delle quali recava la data del 18 marzo 2014 -epoca in cui il rettore e il consiglio di amministrazione avevano



intrapreso iniziative illegittime e vessatorie nei suoi riguardi che sarebbero sfociate nella revoca dell'incarico- di poco precedente la seduta del consiglio di amministrazione nella quale il rettore aveva riferito circa la grave reiterazione da parte sua di molteplici irregolarità. Si doleva che il diffuso apprezzamento per l'attività svolta, comprovato dal dato che mai gli organi collegiali, a fronte di circa quattromila atti istruttori sottoposti al loro vaglio, avevano eccepito alcunché, fosse improvvisamente venuto meno con l'insediamento del nuovo rettore il 13 marzo 2013 giacché a partire da quella data egli era stato oggetto di una serie di atti ostili, il primo dei quali rappresentato da una richiesta di dimissioni formulata dal rettore pochi giorni dopo il suo insediamento, culminati in una formale censura adottata il 6 dicembre 2013 dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore avverso la quale aveva proposto ricorso dinanzi a questa autorità giudiziaria. Evidenziava che sul pregiudizio del rettore nei suoi confronti e sulla volontà dello stesso di rimuoverlo dal suo incarico era utile considerare quanto dichiarato, nel corso del procedimento cautelare che aveva preceduto questo giudizio di merito, dalla teste Toscano Maria Antonietta escussa all'udienza del 2 settembre 2014, ovvero che la campagna elettorale dell'attuale rettore si fondava sulla necessità di dare luogo ad un cambiamento della precedente gestione e che era nota nell'ambito universitario l'intenzione dello stesso di modificare l'assetto amministrativo e di sostituire la direzione.

Quanto agli eventi che avevano condotto alla revoca dell'incarico di direttore generale e alla risoluzione del contratto di diritto privato che all'incarico accedeva, riferiva che il primo di essi era rappresentato dalla nota del 13 marzo 2014 con la quale il rettore aveva chiesto all'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania di fornire un parere in merito alla legittimità del suo operato in ordine alle proroghe di due contratti dirigenziali a tempo determinato riguardanti gli ingegneri Ricci, dirigente dell'Area della Prevenzione e della Sicurezza, e Cullurà, dirigente dell'Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione.

Aggiungeva che alla detta nota l'avvocatura dello Stato aveva risposto affermando che i contratti in questione non erano prorogabili sia per ragioni oggettive (giacché le delibere del consiglio di amministrazione di autorizzazione alla conclusione dei contratti non avevano previsto la possibilità di una proroga e risultavano superati tanto i limiti di spesa entro i quali si sarebbe dovuta svolgere l'attività del direttore generale, quanto i limiti temporali imposti dalle disposizioni di legge applicabili ai contratti dirigenziali a tempo determinato), sia soggettive (in quanto il direttore generale non aveva il potere di stipulare atti negoziali di proroga senza la previa determinazione del consiglio).

Riferiva che, convocato il consiglio di amministrazione il 28 marzo 2014, il rettore aveva proposto e ottenuto, a maggioranza, che lo stesso deliberasse di dargli il mandato di iniziare il procedimento di cui all'art. 11 comma 6 dello Statuto di Ateneo ai fini di un eventuale recesso dal contratto stipulato con il direttore generale conseguente alla revoca del relativo incarico e ciò in relazione alla questione della proroga dei contratti dei dirigenti e sulla scorta del parere reso dall'avvocatura distrettuale dello Stato; che il 2 aprile 2014 il rettore aveva inviato al dirigente dell'area per la gestione amministrativa del



personale una nota con la quale lo aveva invitato ad eseguire quanto deliberato dal consiglio di amministrazione per la parte relativa ai contratti dei dirigenti interessati; che questi aveva inviato ai dirigenti Ricci e Cullurà una nota con la quale aveva comunicato loro che secondo il parere dell'avvocatura l'Ateneo non si riteneva vincolato dagli atti compiuti dal direttore generale reputandosi di conseguenza svincolato dagli obblighi contrattuali futuri perché privi di efficacia; che il dirigente Cullurà, ritenendo legittima la proroga, aveva risposto di intendere il rapporto ancora efficace; che esso ricorrente, ritenendosi nel pieno esercizio delle proprie funzioni, con nota del 7 aprile 2014 aveva rammentato al dirigente dell'area per la gestione del personale che la proroga del contratto doveva considerarsi pienamente legittima ed efficace, a ciò non ostando eventuali deliberazioni assunte dagli organi di Ateneo diverse dal direttore generale e in particolare che nessun rilievo poteva essere attribuito alla delibera del 28 marzo 2014 giacché l'organo di indirizzo non poteva revocare atti dell'organo di gestione.

Esponendo, ancora, che dopo la delibera consiliare del 28 marzo 2014 il rettore, il 3 aprile 2014, gli aveva inviato una "*contestazione ai sensi dell'art. 11 comma 6 dello Statuto di Ateneo*" con la quale gli rimproverava una serie di comportamenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli di cui alla delibera giacché, mentre la delibera aveva dato mandato al rettore di contestare l'episodio relativo alla illegittima proroga di due contratti a termine, nella detta nota, invece, gli erano stati contestati ulteriori comportamenti estranei al mandato conferito dall'organo collegiale, ovvero la stipula di un contratto di manutenzione di presidi antincendio, la vicenda relativa al rinnovo di alcuni contratti della WebTv -rispetto ai quali il rettore gli aveva rimproverato i toni utilizzati in una nota a lui indirizzata e ad altri docenti- e una vicenda relativa a presunte violazioni da parte sua della sfera di attribuzioni riservate al rettore per la quale gli era già stata rivolta formale censura e rispetto alla quale egli aveva proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale. Evidenziava, sotto il profilo formale, che il rettore non era legittimato ad includere nella lettera di contestazione episodi ulteriori da quelli oggetto della delibera consiliare e come l'inclusione di tali ulteriori motivi di contestazione lasciasse trasparire la convinzione della tenuità accusatoria rinvenibile nella asserita irregolarità relative alle proroghe dei due contratti dirigenziali a tempo determinato; che aveva denunciato la surrettizia trasformazione del peculiare procedimento di revoca dell'incarico di direttore generale in un ordinario procedimento disciplinare nel quale il rettore e il CdA pretendevano di utilizzare prerogative datoriali di cui erano privi con nota datata 14 aprile 2014, ove aveva fatto osservare come tra consiglio di amministrazione e direttore generale non fosse configurabile un rapporto di subordinazione gerarchica nel cui ambito soltanto la mera contestazione datoriale di un addebito determinava una situazione nella quale il dipendente era chiamato a difendersi, bensì un rapporto di pari ordinazione, ciò che non consentiva di prospettare alcun potere disciplinare, occorrendo, perché un fatto potesse essere validamente contestato, che le accuse fossero validate da un organo diverso da quello paritario che le aveva prospettate; che l'errata configurazione della procedura di revoca quale un ordinario procedimento disciplinare emergeva dalla intenzione del rettore di



assumere nei suoi confronti iniziative strettamente connesse con l'esercizio di un potere disciplinare, tant'è che con nota del 10 aprile 2014 aveva interpellato l'avvocatura per sapere se nell'ambito del procedimento avviato per la risoluzione del contratto potessero essere assunti provvedimenti cautelari di sospensione dal servizio accompagnati dal divieto di accedere ai locali dell'Ateneo; che egli, in ogni caso, pur convinto della illegittimità dell'iniziativa intrapresa, aveva manifestato, nella nota inviata il 14 aprile 2014, la propria disponibilità a fornire ogni chiarimento rispetto alle vicende contestate, sebbene non nella veste, a lui estranea, di lavoratore soggetto a procedimento disciplinare, ma in quanto organo dell'Ateneo pronto ad assicurare una leale collaborazione con gli altri organi ad esso pari ordinati in guisa da interagire, nella corretta interpretazione della delibera assembleare del 28 marzo 2014, nell'ambito di una fisiologica dialettica; che, proprio muovendo da siffatta corretta interpretazione dei rapporti degli organi di vertice dell'Ateneo e dalla considerazione che non vi erano i presupposti giuridici per discutere di un procedimento disciplinare, aveva rifiutato il confronto nella seduta del consiglio del 28 aprile 2014, la sua convocazione essendo stata disposta con la lettera di contestazione per "*il contraddittorio a sua difesa*"; che in riscontro alla sua nota del 14 aprile 2014 l'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania aveva risposto rappresentando che nei suoi confronti non era stato iniziato alcun procedimento disciplinare, bensì un procedimento finalizzato alla revoca dell'incarico di direttore generale e conseguente recesso dal contratto di diritto privato che all'incarico accedeva; che con una seconda nota inviata lo stesso giorno in risposta alla richiesta del rettore del 10 aprile 2014 l'avvocatura aveva dichiarato che al direttore generale era applicabile la misura della sospensione cautelare contraddicendo l'assunto secondo il quale in suo danno non era stato iniziato alcun procedimento disciplinare; che con nota del 18 aprile 2014 egli aveva rappresentato al rettore, ai consiglieri di amministrazione e alla stessa avvocatura la palese irritualità della assumenda sospensione cautelare motivata mediante il richiamo ad una disposizione, l'art. 5 comma 2 del CCNL dirigenza universitaria, inconferente rispetto alla fattispecie in esame, inapplicabile al direttore generale; che il rettore aveva comunque ottenuto nella seduta del 22 aprile 2014 l'approvazione del provvedimento cautelare di sospensione in conseguenza del quale aveva dato disposizioni perché esso ricorrente venisse privato, ancor prima della comunicazione del provvedimento medesimo, di tutte le credenziali di accesso ai sistemi informatici dell'Ateneo; che egli, a fronte della illegittimità del provvedimento di sospensione, aveva investito della questione l'organo deputato a vigilare sulla osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, ovvero il collegio dei revisori inviando allo stesso una nota con la quale, ribadita l'assenza di ogni prerogativa disciplinare derivante da un insussistente rapporto di subordinazione gerarchica tra organi che, invece, la legge considerava del tutto pari ordinati, aveva chiesto di pronunciarsi in materia rimettendosi alle sue determinazioni; che il collegio aveva convocato i suoi componenti per il successivo 8 maggio 2014 presso i locali della procura della Corte di Conti di Milano, seduta poi annullata per sopravvenuti impegni del suo presidente; che il 24 aprile 2014 aveva inviato ai consiglieri di amministrazione, al rettore e ai componenti degli altri organi di Ateneo



una nota di chiarimenti per ribadire la piena legittimità del proprio operato prospettando la reale motivazione sottesa alle iniziative del rettore ovvero che le stesse fossero da ricondurre a logiche e dinamiche estranee ad una pretesa riaffermazione del principio di legalità, ovvero alla necessità di realizzare uno dei punti qualificanti del programma elettorale del rettore che, sia prima che dopo la sua elezione, si era fatto promotore di proposte volte a reintrodurre nell'amministrazione universitaria catanese il sistema dello spoils system; che a tale nota aveva fatto seguito una ulteriore richiesta di parere all'avvocatura e la secretazione del parere medesimo messo dal rettore a disposizione dei senatori accademici e dei consiglieri per la sola lettura con il divieto di estrarne copia; che nel frattempo l'amministrazione aveva revocato una serie di atti a sua firma e a firma dell'ing. Cullurà nonostante che nei suoi confronti non fosse stato ancora pronunciato il provvedimento di revoca e nonostante che il secondo aveva ottenuto una proroga del suo contratto; che in questo clima di ostilità, culminato nella presentazione da parte del rettore di un esposto al procuratore della Repubblica ove si chiedeva di riscontrare possibili ipotesi di reato, il rettore aveva convocato il senato accademico per il prescritto parere sulla proposta di revoca; che il senato il 13 maggio 2014 aveva espresso a maggioranza parere favorevole; che egli in tale contesto, caratterizzato da una palese volontà vessatoria in suo danno, aveva inoltrato due denunce querele con cui aveva sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria penale una serie di comportamenti vessatori del rettore che dimostravano l'intento di farlo fuori ad ogni costo; che il 15 maggio 2014 egli aveva comunicato, senza ottenere riscontro, al direttore vicario e al dirigente dell'AGAP la fruizione di un periodo di ferie di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo, in cui sarebbe scaduto il provvedimento di sospensione cautelare; che il 16 maggio 2014 il consiglio di amministrazione aveva deliberato la revoca del suo incarico di direttore generale; che la delibera, presentata come unanime nella nota di accompagnamento firmata dal rettore, era stata, in realtà, preceduta da una dura dichiarazione di dissenso da parte del consigliere Elia che aveva lasciato l'aula consiliare sicchè il consiglio aveva deliberato, all'unanimità dei presenti, una revoca dell'incarico di direttore generale che si presentava viziata nella misura in cui era fondata su comportamenti tenuti successivamente alla contestazione, in violazione dei principi ineludibili dell'ordinamento, sicchè egli era stato licenziato non perché erano state accertate le gravi irregolarità di cui alla contestazione del 3 aprile 2014, quanto perché, dopo la contestazione, aveva esplicitato chiaramente la propria contrapposizione al consiglio di amministrazione e per aver intrapreso un giudizio dinanzi alla magistratura del lavoro, ciò che aveva determinato una situazione tale da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto; che la vicenda aveva avuto notevole risonanza in tutto il contesto sociale della città giacchè il suo licenziamento in tronco, preceduto dalla sospensione cautelare, era stato percepito come il naturale epilogo di una storia in cui il direttore generale dell'Università era stato messo alla porta per aver commesso gravi misfatti; che l'approccio semplicistico dei mezzi di comunicazione aveva fornito un quadro fattuale del tutto fuorviante e alterato cui solo un tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria con la rimozione dell'illegittimo provvedimento di revoca avrebbe





potuto porre rimedio; che, in particolare, la lettura dei titoli resi sulla vicenda dalle testate giornalistiche del territorio lasciava comprendere in che termini la sua immagine e la professionalità erano state lese. Si doleva che, sebbene l'ordinanza resa all'esito della prima fase del procedimento cautelare avesse escluso la sussistenza di gravi irregolarità a suo carico e sebbene, sotto tale profilo, la detta pronuncia non fosse stata scalfita da quella emessa in sede di reclamo con la quale il collegio aveva ritenuto inammissibile la tutela ripristinatoria del rapporto, il rettore dopo la decisione sul reclamo avesse rilasciato una intervista ad un noto quotidiano locale affermando che il Tribunale aveva riconosciuto la correttezza della linea di rigore adottata nei confronti di esso ricorrente lasciando intendere ed insinuando che egli si fosse effettivamente reso responsabile di gravi misfatti con conseguente aggravamento del danno all'immagine e professionale oltre che biologico per le sofferenze sofferte, ciò che lo aveva costretto a smentire le dichiarazioni pubbliche del rettore convocando una conferenza stampa in occasione della quale aveva precisato quanto accertato giudizialmente.

Assumeva che la revoca dell'incarico e il conseguente recesso dal contratto di diritto privato che al primo accedeva fossero illegittimi sia dal punto di vista formale che sostanziale e muovendo, innanzitutto, dalla considerazione del ruolo del direttore generale nel nuovo quadro normativo di cui alla Legge Gelmini n. 240/2010, osservava come i vertici politici dell'Ateneo avessero agito senza tenere in considerazione le regole stabilite dalla legge n. 240/2010, adottando un provvedimento palesemente illegittimo nei suoi confronti giacchè il rettore, che aveva dato impulso al procedimento culminato nella revoca, e il CdA, che aveva portato a compimento il provvedimento di revoca, avevano agito ignorando il nuovo assetto normativo che regolava, ai sensi della legge n. 240/2010, l'organizzazione dell'Università e, in particolare, i rapporti tra gli organi. Deduceva che il provvedimento di revoca si fondava su una censura dell'attività gestionale da egli posta in essere senza considerare che non aveva fatto altro, anche con riferimento agli atti rispetto ai quali erano state sollevate le contestazioni, che assolvere ai propri doveri di organo dell'Università occupandosi della sua gestione ed organizzazione.

Precisava che la revoca si fondava su presunte irregolarità consistenti nell'aver travalicato le proprie competenze con riferimento a due distinte vicende, l'una relativa alla proroga dei contratti a termine stipulati con due dirigenti e l'altra relativa alla stipula di un contratto di manutenzione di presidi antincendio concluso per ovviare ad una pericolosa situazione di gravissima illegittimità in cui era venuta a trovarsi l'Università.

Osservando come la legge n. 240/2010 avesse delineato una figura di direttore generale in tutto distinta dalla precedente figura del direttore amministrativo, trattandosi di una figura di snodo tra indirizzo ed amministrazione che ruotava intorno al principio di distinzione tra indirizzo politico, rimasto nell'area di manovra del rettore, e gestione concreta, rientrando nella sfera di competenza del direttore generale, ed evidenziando come la riforma Gelmini avesse inteso riformare l'assetto strutturale della *governance* delle università italiane mediante la previsione di sei organi paritari, due monocratici -il rettore e il direttore generale- e quattro collegiali -il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il nucleo



di valutazione e il collegio dei revisori dei conti- ciascuno titolare di specifiche funzioni da esercitarsi nel rispetto del principio di autonomia e di responsabilità decisionale, evidenziava che con la detta riforma era stato del tutto superata la figura del direttore amministrativo con l'introduzione della figura del direttore generale, quale organo monocratico di gestione cui era affidato il governo manageriale delle università con l'obiettivo di garantire e perseguire, con maggiore efficacia rispetto al recente passato, i principi di legalità ed efficienza dell'azione amministrativa universitaria. Sosteneva che in tale quadro il direttore era responsabile della gestione in guisa che, una volta fissati gli obiettivi e gli indirizzi da parte del rettore e del CdA, egli era chiamato ad operare in piena autonomia rispetto agli altri organi paritari. Evidenziava come allo stesso CdA la legge n. 240/2010 aveva attribuito compiti di indirizzo strategico e ciò allo scopo di realizzare la separazione tra attività di indirizzo e attività di gestione che il T.U. del pubblico impiego aveva prescritto fin dal 1993. Nel comparto dell'Università ai fini dell'applicazione del principio della separazione tra sfera politica e sfera amministrativa il passaggio dalla figura del direttore amministrativo a quella del direttore generale aveva rappresentato un momento cruciale giacchè, mentre nel modello preesistente il direttore amministrativo non era incluso negli organi accademici, essendo soltanto un componente del consiglio di amministrazione, nel nuovo ordinamento voluto dalla riforma del 2010 il direttore generale era divenuta una articolazione autonoma giuridicamente imprescindibile per l'esistenza e la vita concreta dell'istituzione universitaria, fondamentale per il bilanciamento dei poteri di governo degli atenei; il direttore generale operava sulla base di poteri attribuiti in via originaria dalla legge in una situazione di piena parificazione con gli altri organi accademici e al contempo con una posizione di istituzionale indipendenza formale rispetto agli stessi e al pari di essi era titolare di un potere primario e non era soggetto ad alcun vincolo gerarchico in relazione alle sue funzioni di natura gestionale e organizzativa sicchè, se non era dubbio che fosse tenuto a perseguire obiettivi e scopi posti dal soggetto politico, le modalità della sua azione e i contenuti dei suoi provvedimenti erano rimessi esclusivamente alla sua autonomia e discrezionalità, non essendo concepibile una intromissione del soggetto politico, pena lo sconfeamento dell'impianto legislativo del 2010. In altri termini la riforma rispondeva all'obiettivo di evitare che il vertice politico si occupasse di profili gestionali, ciò che aveva determinato un potenziamento del ruolo assegnato al vertice amministrativo gestionale degli atenei, spettando al direttore generale la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'ateneo, mentre al rettore competevano la rappresentanza dell'università e le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento della attività scientifiche.

Deduceva che il nuovo impianto, siccome risultante dalla riforma, trovava riscontro nel nuovo statuto dell'Università di Catania ove, in conformità con la previsione di legge, era stato stabilito che le scelte gestionali, nell'ambito delle finalità dell'organo politico, erano di esclusiva competenza del direttore generale in guisa che in tale disegno al rettore competeva di proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo nell'ambito delle funzioni di indirizzo sue proprie in qualità di





componente qualificato del CdA, organo di indirizzo strategico dell'ateneo; il rettore, dunque, formulava al consiglio di amministrazione, chiamato ad approvarle, le proposte economico-finanziarie con le quali si sostanziano le finalità strategiche da perseguire, quindi le decisioni relative al perseguimento dei suddetti obiettivi erano rimesse alla competenza del vertice dell'apparato amministrativo gestionale, ovvero del direttore generale cui spettava l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnavano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, quale responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Osservava, ancora, come in ragione della sua natura di organo autonomo e paritario, il suo mandato aveva durata propria, del tutto sganciata da quella degli altri organi, non trovando più applicazione alcuna forma di spoils system e che quanto evidenziato trovava conferma nel contratto di lavoro stipulato il 20 agosto 2012 ove era stata ribadita la natura di organo del direttore generale cui era attribuita, nel rispetto degli indirizzi forniti dal CdA, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi con la previsione che alla revoca dell'incarico da parte del CdA poteva pervenirsi, solo previa contestazione all'interessato, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, per gravi irregolarità nonché per inefficienza ed inefficacia nell'adempimento dei compiti allo stesso attribuiti da accertarsi nel rispetto di quanto previsto nella normativa vigente, ciò che confermava che nel rapporto direttore generale e rettore-CdA, in assenza di un potere disciplinare, non configurabile in un rapporto tra organi paritetici, le gravi irregolarità non potevano essere l'esito di un accertamento endoprocedimentale, ma dovevano emergere da verifiche e riscontri operati dall'esterno da altri soggetti (l'autorità giudiziaria o il collegio dei revisori) in grado di conferire oggettività ai fatti addebitati al detto organo. Al contrario, la pretesa dei vertici politici di far derivare le gravi irregolarità da una contestazione unilateralmente affermata significava disconoscere tale assetto di poteri e l'equilibrio tra gli organi previsto dalla legge n. 240/2010.

Aggiungeva che a presidio del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa vi era la disciplina che regolava i casi in cui era possibile eccezionalmente giungere alla revoca dell'incarico di direttore generale ed osservava come il principio di separazione avrebbe trovato effettiva applicazione solo nella misura in cui il direttore generale si fosse trovato in una posizione tutelata rispetto al vertice politico e nella specie tanto lo Statuto dell'Università, art. 11 co. 6, quanto il contratto individuale, art. 3, avevano inteso proteggere il direttore generale che non poteva essere rimosso dal suo incarico semplicemente per il venire meno del vincolo fiduciario ma solo in presenza di accertate, oggettive e gravi irregolarità.

Dissentendo dalle conclusioni cui era giunto questo Tribunale in composizione collegiale che, riformando l'ordinanza con cui il giudice di prime cure aveva ordinato all'Università di reintegrare il ricorrente nell'incarico di direttore generale, aveva ritenuto che non potessero trovare applicazione i



principi giurisprudenziali che avevano esteso ai dirigenti pubblici in caso di recesso privo di giusta causa la tutela ripristinatoria-reintegratoria *ex art. 18 St. Lav.*, tutela preclusa ai rapporti di lavoro a tempo determinato e alla dirigenza privata per i quali, in assenza di diverse previsioni contrattuali, residuava la sola disciplina codicistica ed eventualmente, ove operante, quella risarcitoria, argomentava nel senso della ammissibilità della richiesta di ripristino del rapporto di lavoro quale conseguenza della nullità di diritto comune dell'atto di revoca ed invocava, a sostegno della conclusione secondo cui, rimosso l'atto di revoca illegittimo, la conseguenza non poteva che essere la ricostituzione del rapporto, la giurisprudenza della Corte Costituzionale e segnatamente le pronunce nn. 103 e 104 del 2007 e 351/2008 emesse con riferimento alla L. n. 145/2002 sullo spoils system che avevano ritenuto che forme di riparazione economica quale il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato non potessero rappresentare nel settore pubblico strumenti efficaci di tutela degli interessi collettivi lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi e che il rapporto di ufficio, pur se caratterizzato dalla temporaneità dell'incarico, dovesse essere connotato da specifiche garanzie che presupponevano che esso fosse regolato in modo da assicurare la tendenziale continuità dell'azione amministrativa e una chiara distinzione tra i compiti di indirizzo politico amministrativo e quelli di gestione per consentire al dirigente generale di espletare la propria attività in conformità dei principi di imparzialità e di buon andamento, mentre il diniego di una tutela ripristinatoria avrebbe fatto venire meno le garanzie poste a presidio, non tanto di interessi del soggetto rimosso, ma di interessi generali e collettivi che in concreto avrebbero consentito all'organo di vertice politico di portare a termine un disegno di spoils system vietato dalla legge.

Osservava, prendendo posizione su quanto evidenziato, sia pure incidentalmente, dal collegio nella menzionata ordinanza emessa in sede di reclamo, che era legittimo il provvedimento di conferimento dell'incarico di direttore generale giacchè non inficiava il rapporto il dato che la scelta del direttore generale non fosse avvenuta mediante lo strumento del pubblico concorso, prevedendo la L. 240/2010, stante la riserva di legge contenuta nell'articolo 97 Cost. (*“agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso salvo i casi stabiliti dalla legge”*), che il direttore generale venisse scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali (ed analoga previsione essendo contenuta nello Statuto), disciplina peraltro analoga a quanto previsto dall'articolo 19 co. 6 del d. lgs. n. 165/2001.

Ciò premesso, assumeva che il provvedimento di revoca fosse illegittimo, ancor prima che nel merito, sotto il profilo procedurale.

All'uopo evidenziava che il rettore e il CdA con la delibera del 16 maggio 2014 avevano portato a compimento un vero e proprio procedimento disciplinare a suo carico esercitando un potere del tutto inesistente giacchè lo statuto dell'Ateneo riconosceva all'art. 11 comma 6 la possibilità di revocare l'incarico al direttore generale per gravi irregolarità, ma tale eventualità non aveva nulla a che vedere



con l'esercizio di un potere disciplinare, riguardando la possibilità di procedere alla revoca in conseguenza di irregolarità in altra sede già accertate, mentre l'avvio di una procedura disciplinata dall'art. 11 comma 6 dello Statuto, ove non preceduta dal suddetto accertamento, si traduceva nell'esercizio di un potere disciplinare del tutto abusivo in quanto smentiva e tradiva i principi che regolavano i rapporti tra organi paritari. La decisione del CdA di contestare fatti e circostanze la cui pretesa irregolarità era soltanto affermata sarebbe stata legittima solo ove tra CdA e direttore generale fosse stato possibile configurare un rapporto di subordinazione gerarchica nel cui ambito la mera contestazione datoriale di un addebito determinava una situazione nella quale il dipendente era chiamato a difendersi. Ed invece tra CdA e direttore generale non intercorreva alcun rapporto di subordinazione gerarchica e, non potendosi configurare alcun potere disciplinare, non operava quel peculiare meccanismo di inversione dell'onere della prova per cui nell'ambito di un rapporto di subordinazione il dipendente poteva essere chiamato a difendersi per il solo fatto di essere stato accusato da un soggetto dotato di poteri e prerogative proprie del suo stato di superiorità gerarchica. Nella specie, trattandosi di organi paritari, occorre che le accuse prospettate fossero state validate da un organo terzo. Ne conseguiva la illegittimità del provvedimento cautelare di sospensione del 22 aprile 2014 e la illegittimità della revoca in quanto adottata nell'ambito di una procedura tipicamente disciplinare nella quale si era meramente affermato che il direttore generale aveva agito esorbitando dalle proprie funzioni, ma ciò in assenza di qualsiasi oggettivo e definitivo accertamento che costituiva l'unico presupposto che consentiva di far venire meno l'organo.

Sosteneva che anche nel merito il provvedimento di revoca fosse illegittimo, essendo infondate le ragioni poste a base dello stesso giacché nessuna delle condotte addebitategli era idonea a configurare le gravi irregolarità che avrebbero potuto giustificare la revoca, proprio in quanto nessuna irregolarità egli aveva commesso.

Quanto alla proroga dei contratti a tempo determinato dei dirigenti Cullurà e Ricci, in relazione alla quale, nella prospettazione dell'Ateneo, la grave irregolarità era consistita nell'aver stipulato atti negoziali di proroga nei limiti temporali massimi consentiti dalla normativa vigente e cioè per un ulteriore periodo di due anni rispetto a contratti a termine di durata triennale, osservava come dal parere dell'avvocatura dello Stato era emerso che l'illegittimità delle proroghe doveva farsi risalire agli stessi contratti a termine triennali. In essi era espressamente previsto che alla scadenza si sarebbero potuti prorogare nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e l'avvocatura aveva sostenuto che l'inserimento di una esplicita possibilità di proroga era già indebita in quanto nelle delibere con cui il CdA aveva approvato la stipulazione dei contratti tale possibilità di proroga non era stata espressamente prevista. Evidenziava che l'osservazione, pur rispondendo alla verità dei fatti, non aveva alcun rilievo dal punto di vista giuridico, giacché la possibilità di prorogare un contratto a termine non aveva bisogno di essere prevista espressamente quante volte, come nella specie, essa derivava dalla legge e, segnatamente, dal comma 6 dell'art. 19 del d. lgs. n. 165/2001 sulla base del quale erano stati stipulati i contratti.



Prevedendo tale norma il solo limite di durata massima quinquennale e ammettendo, per ciò stesso, la possibilità di proroga fino al raggiungimento del limite temporale massimo, non occorre alcuna esplicita autorizzazione. Parimenti infondata, a suo dire, era la prospettazione adombrata nel parere dell'avvocatura e sviluppata nella delibera di revoca secondo la quale, comparando indebitamente le categorie della proroga e del rinnovo, la proroga avrebbe avuto l'effetto di determinare il superamento del limite legale di durata massima quinquennale dei contratti dirigenziali a tempo determinato; i contratti in parola costituivano un rinnovo di precedenti contratti triennali stipulati con i dirigenti in questione nel 2008 e nel 2009 e secondo il CdA sarebbe stato necessario sommare tutte le proroghe e i rinnovi ottenendo così un periodo complessivo di otto anni che avrebbe ecceduto il presunto periodo di durata massima quinquennale. Assumeva l'infondatezza di tale prospettazione sia in quanto non era possibile dedurre dalla norma un periodo di durata massima riferito, insieme, a proroghe e rinnovi, ponendo la norma il solo limite quinquennale in relazione al singolo contratto, senza disporre alcun divieto di rinnovo, con la conseguenza che il limite quinquennale andava riferito ad ogni singolo contratto e cominciava a decorrere in occasione di ogni singolo rinnovo, sia perché, se fosse stata vera siffatta prospettazione, si sarebbe dovuto concludere che i contratti stipulati dai due dirigenti erano viziati da illegittimità sin dal loro rinnovo perché anche solo sommando i due contratti triennali si sarebbe stato superato il limite di durata massima quinquennale.

Osservava, ancora, che la delibera, conformandosi al parere dell'avvocatura, aveva ritenuto che egli sottoscrivendo le proroghe avesse comunque travalicato l'ambito delle proprie attribuzioni invadendo quello di competenza del CdA per aver assunto un atto di indirizzo che a lui non competeva o, in ogni caso, per aver assunto un atto di gestione rientrante nella sue prerogative, ma difforme rispetto alle linee programmatiche dettate dall'organo di indirizzo.

Deduceva, quanto al primo aspetto, che la proroga doveva ricondursi alla sfera di gestione propria del direttore generale e segnatamente alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo di cui all'articolo 2 comma 1 lett. o) L. 240/2010, tant'è che numerose erano state le proroghe dei contratti che egli aveva sottoscritto in passato senza che il CdA ne avesse contestato la legittimità e che la natura gestionale delle proroghe era ricavabile dalle esigenze di continuità operativa alle stesse sottese, visto che ad entrambi i dirigenti il piano triennale delle opere pubbliche 2014-2016 approvato dal CdA nel dicembre del 2013 aveva attribuito funzioni, obiettivi e responsabilità la cui proiezione temporale superava la scadenza dei rispettivi contratti di lavoro a tempo determinato sicchè, come espressamente riportato nelle premesse dei rispettivi contratti di proroga, si trattava di adeguare la durata dei contratti dei due dirigenti rispetto alle funzioni e agli obiettivi che lo stesso CdA aveva loro attribuito soltanto poche settimane prima; quanto al secondo aspetto negava che il CdA avesse espresso un atto di indirizzo in relazione alla sorte degli incarichi dirigenziali a tempo determinato ed evidenziava come fosse, in ogni caso, logicamente contraddittoria l'argomentazione di cui alla delibera di revoca nella parte in cui si diceva che, se non erano stati assunti



atti di indirizzo, ciò era da imputare al direttore generale che avrebbe dovuto sottoporre all'organo consiliare le pratiche. Rimarcava che se proprio si fosse voluto affermare che la proroga di un contratto presupponeva un atto di indirizzo, questo lo si sarebbe dovuto ravvisare in quanto stabilito dal CdA in sede di approvazione del piano triennale per le opere pubbliche ove agli ingegneri Cullurà e Ricci erano stati nominativamente affidati incarichi di RUP la cui esecuzione si proiettava ben oltre la scadenza dei rispettivi contratti e cioè fino al 2016; ne conseguiva che, stipulando le proroghe, egli non aveva fatto altro che operare in linea con l'atto di indirizzo deliberato dal CdA, a nulla valendo l'osservazione che il piano triennale era uno strumento di programmazione con il quale non potevano effettuarsi nomine giacchè, in effetti, non di nomine si era trattato, quanto del fatto che nessuna contraddizione poteva rinvenirsi tra un atto di indirizzo, ove venivano nominativamente indicati i responsabili operativi dei lavori programmati, e un atto di gestione con il quale si predisponavano le condizioni necessarie perchè ciò avvenisse.

Osservava, infine, che la delibera aveva affermato che egli aveva ecceduto i limiti di spesa a lui assegnati dalle fonti secondarie vigenti nell'Ateneo di Catania e, segnatamente, da una delibera del CdA del 30 aprile 2008 che aveva individuato per il direttore amministrativo un limite di spesa di € 75.000 ed evidenziava che il detto limite era incompatibile con le sopravvenute normative di legge alla stregua delle quali al direttore generale era assegnato nell'ambito delle materie di propria competenza il corrispondente potere di spesa essendogli affidata ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. o) della L. 240/2010, ripreso dall'art. 11 dello Statuto, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del d. lgs. n. 165/2001 secondo cui i dirigenti generali esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici; ne derivava che la spesa seguiva la competenza secondo un principio generale da tempo conosciuto dall'ordinamento della dirigenza pubblica. Peraltro con la proroga dei contratti egli non aveva prodotto alcuna nuova spesa che non fosse già insita nell'ordinario svolgimento dei rapporti negoziali rispetto ai quali essa costituiva una evenienza del tutto fisiologica oltre che espressamente prevista dai contratti stessi. Peregrina doveva, poi, ritenersi la censura di aver contratto obbligazioni che si estendevano oltre l'esercizio in corso omettendo di assumere i corrispondenti impegni di spesa a carico degli esercizi successivi giacchè la copertura finanziaria per l'intera durata di ciascuna proroga contratta nel 2014 ben poteva gravare sull'esercizio finanziario capiente per tale tipologia di spesa e il dato che il versamento della retribuzione fosse dilazionato nel tempo per il periodo successivo al 2014 non faceva sorgere alcun bisogno di assumere nuovi impegni di spesa sui relativi bilanci di esercizio dal momento che la spesa ben poteva gravare sulla copertura di bilancio 2014, per essere poi successivamente gestita in conto residui.

Precisava, ulteriormente, che gli ingegneri Ricci e Cullurà non erano stati assunti a tempo determinato da esso ricorrente e che anche il rinnovo -ovvero il secondo contratto di assunzione dei detti ingegneri a



tempo determinato- non era stato da lui disposto. In particolare, quanto all'ingegnere Cullurà, l'8 aprile 2008 era stato stipulato un contratto di lavoro subordinato a termine (sottoscritto, per l'Università, dall'allora direttore amministrativo Federico Portoghese) ai sensi dell'articolo 16 comma 2 dello Statuto d'Ateneo all'epoca vigente e dell'articolo 19 comma 6 del d. lgs. n. 165/2001; il contratto aveva la durata di tre anni e le parti avevano previsto che lo stesso sarebbe potuto essere prorogato nei limiti previsti dalle disposizioni di legge; nell'approssimarsi della scadenza triennale del contratto, il CdA, su proposta del direttore amministrativo, che pure avrebbe potuto disporre la proroga, con deliberazione del 28 marzo 2011 aveva ritenuto l'opportunità e la convenienza per l'Università di disporre un rinnovo del contratto; quindi, con atto contrattuale dell'8 aprile 2011, era stato concordato il rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con i contenuti del primo contratto e, in ordine alla durata, come nel precedente contratto, era stato previsto, all'articolo 3, che l'efficacia del contratto decorreva all'8 aprile 2011 e avrebbe avuto durata di anni tre con la possibilità, alla scadenza, di una proroga o di un rinnovo nei limiti previsti dalle disposizioni di legge per il periodo che le parti avrebbero concordato con un ulteriore atto; nel mutato assetto istituzionale scaturito dalla riforma Gelmini, con delibera del 20 dicembre 2013, il CdA aveva approvato il programma triennale delle opere pubbliche e in tale programma triennale era stato espressamente indicato l'ing. Cullurà quale RUP per numerose opere da realizzarsi nel triennio successivo; i due dirigenti con una nota a firma congiunta del 27 febbraio 2014 avevano segnalato al direttore generale le nuove esigenze derivanti dalla detta delibera sul programma triennale; egli, preso atto dell'esigenza che i predetti ingegneri continuassero ad espletare la propria attività, aveva stipulato il 28 febbraio 2014 con l'ing. Cullurà un accordo di proroga del contratto a termine in applicazione della clausola contenuta nel contratto stipulato dal direttore amministrativo e nei limiti temporali massimi previsti dalle disposizioni di legge (art. 19 comma 6, del d. lgs. 165/2001); per l'ingegnere Ricci le cose erano andate allo stesso modo; egli si era limitato a porre in esecuzione il contenuto della clausola di proroga da altri prevista e concordata con i dirigenti a tempo determinato e per far ciò non aveva bisogno di speciali poteri giacchè la proroga era concretizzazione e conseguenza di un preesistente contratto proprio del direttore amministrativo mai prima contestato perché consentito dal d. lgs. n. 165/2001; la proroga rientrava nel significato più semplice che potesse attribuirsi al termine gestione delle risorse umane, concretizzandosi in un atto di manutenzione dei contratti di lavoro; il CdA aveva operato in senso ricognitivo giacchè i due dirigenti a termine erano già RUP per avvenuta nomina da parte del direttore generale e l'organo collegiale, invece di prevedere che per gli anni a venire i RUP fossero soggetti da individuarsi successivamente, aveva riconosciuto che i due dirigenti a termine erano e sarebbero stati tali anche per il futuro, riconoscendo la necessità della permanenza in servizio degli stessi sicchè era necessario che continuassero a prestare i loro servizi in favore dell'Università, tant'è che dopo la sua sospensione dalle funzioni di direttore generale e la estromissione dell'ing. Cullurà, il 23 marzo 2014 il dirigente dell'Area dei lavori e del patrimonio immobiliare aveva rappresentato che l'assenza del detto dirigente conduceva ad una paralisi dell'attività istituzionale e il rettore aveva dovuto





nominare nuovi RUP con atto che non rientrava tra i suoi compiti istituzionali e precisando che *“per tutti gli altri punti qui non elencati per i quali risulta indicato R.U.P. l’ing. Cullurà il nominativo del responsabile del procedimento sarà successivamente determinato con apposito atto del Direttore Generale”*; egli non aveva impegnato risorse economiche anche per i bilanci degli anni successivi giacchè il bilancio di previsione 2014 prevedeva per la copertura finanziaria complessiva delle spese per il personale la destinazione di somme pari a 180,2 milioni di euro e, nell’ambito di tale posta complessiva di bilancio, la gestione delle risorse assegnate competeva al direttore generale essendo lo stesso l’organo istituzionale responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo, sulla base degli indirizzi forniti dall’Ateneo e in tale destinazione, poi rimodulata nella seduta del 31 ottobre 2014 in un importo pari a 157,20 milioni di euro, vi era senz’altro capienza per coprire i 400.000 euro necessari per le due proroghe biennali; egli aveva rispettato, oltre il limite temporale, anche il limite percentuale di dirigenti a termine sul totale dei dirigenti che per l’Università di Catania era del 20% come stabilito dal CdA nella seduta del 24 luglio 2007.

Quanto al contratto di manutenzione dei presidi antincendio, premettendo che l’Ateneo gli aveva rimproverato di aver compiuto una serie di irregolarità nella gestione dei contratti di manutenzione antincendio provocando un danno economico derivante dalle accresciute spese connesse con la rinegoziazione dei suddetti contratti e precisando che la prima irregolarità concerneva la circostanza che egli avesse proceduto alla risoluzione consensuale dell’atto aggiuntivo del contratto di appalto stipulato con la ditta Cofely per l’attività di manutenzione degli impianti antincendio e per il servizio di reperibilità per i sistemi di rilevazione incendi e la seconda irregolarità riguardava il fatto che egli avesse stipulato un nuovo contratto di manutenzione sempre relativo ai presidi antincendio, deduceva, quanto all’atto risolutivo, che lo stesso era stato predisposto e stipulato il 21 novembre 2012 dall’avv. Verzi, dirigente dell’area dei lavori e del patrimonio immobiliare, nell’esercizio delle proprie prerogative dirigenziali su segnalazione del dirigente dell’Area Prevenzione e Sicurezza e, quanto al secondo, che il dirigente dell’Area Prevenzione e Sicurezza aveva manifestato ad esso ricorrente, dopo la risoluzione consensuale dell’atto aggiuntivo, la necessità di procedere ad un nuovo contratto di manutenzione al fine di assicurare la continuità dei controlli previsti dalle normative vigenti in materia, prevedendo, stante l’estrema urgenza, l’affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario per la durata di un anno prorogabile di anno in anno; autorizzata, quindi, la spesa proposta egli aveva dato mandato al dirigente dell’ALPI di provvedere agli atti consequenziali raccordandosi con il dirigente dell’area finanziaria per la preventiva verifica della disponibilità di bilancio e per la successiva assunzione dell’impegno di spesa e il detto dirigente, esperita la gara di cottimo, aveva aggiudicato il lavoro all’impresa NPA s.r.l. per un importo contrattuale di € 98.999,44 oltre IVA procedendo alla stipula del contratto.



Evidenziava di aver avuto un ruolo marginale nella vicenda giacchè sia il contratto di appalto con la società Cofely Italia s.p.a. che l'atto aggiuntivo erano stati stipulati in data anteriore al momento in cui egli aveva avuto attribuito l'incarico di direttore generale e lo stesso atto di risoluzione consensuale del 21 novembre 2002 era stato concluso dal dirigente dell'ALPI, ciò in forza di una delega rilasciatagli il 17 settembre 2009 dal direttore amministrativo (pur coincidente con esso ricorrente) sulla scorta della deliberazione del CdA dell'1 febbraio 2008 che aveva individuato nell'ALPI la struttura organizzativa idonea a curare tutte le procedure amministrative e le attività negoziali correlate alla gestione dei lavori pubblici ed ai lavori riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria che gravavano sul bilancio dell'Università ed aveva previsto che il dirigente dell'ALPI fosse autorizzato alla stipula dei contratti di appalto o di cottimo per un importo che, per ogni singolo contratto, non poteva superare il milione di euro.

In ogni caso, deduceva che non era ravvisabile alcuna irregolarità giacchè l'importo di aggiudicazione del nuovo contratto risultava anzi inferiore a quello riconosciuto all'impresa Cofely e il tetto di € 75.000,00 menzionato nella delibera di revoca dell'incarico fissato quale limite all'adozione di impegni di spesa delegati dal CdA al direttore amministrativo riguardava il direttore amministrativo quale componente delegato del CdA e non il direttore generale, tant'è che analoga delibera non era mai stata adottata dal CdA con riferimento al direttore generale e lo stesso regolamento di contabilità in virtù del quale il CdA aveva fissato il limite degli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio in € 75.000,00 doveva ormai ritenersi inapplicabile ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto post legge Gelmini, secondo cui i regolamenti continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con le norme del presente Statuto, in quanto in contrasto sia con le disposizioni della predetta legge che con lo stesso Statuto il cui articolo 11 comma 2 lett. d) prevede che il direttore generale esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nelle competenze dei propri uffici salvo quelli delegati ai dirigenti.

Rimarcava, in ogni caso, che l'unico atto da lui posto in essere era il decreto di autorizzazione a negoziare del 14 gennaio 2013, mentre tutti gli altri atti erano stati assunti direttamente dal dirigente dell'APS e dal dirigente dell'ALPI nell'esercizio delle loro funzioni dirigenziali, e come nessuno di essi avesse subito alcuna conseguenza disciplinare ma, anzi, Ricci era stato promosso a direttore generale facente funzioni e Portoghese era poi stato nominato direttore generale e Verzì aveva continuato normalmente a svolgere il proprio incarico.

In subordine deduceva che, quand'anche fossero state ravvisate delle irregolarità, queste non avevano i requisiti della gravità. Nella specie il contratto di diritto privato dalle parti sottoscritto prevedeva all'articolo 3 che le irregolarità che giustificavano la revoca dell'incarico e il conseguente recesso dovevano essere di gravità tale da non consentire la prosecuzione sia pure provvisoria del rapporto di lavoro e che le manifestazioni di inefficienza e di inefficacia nell'adempimento dei compiti attribuiti dovevano risultare palesi, gravi e reiterate. Ne derivava che il recesso dal contratto non poteva essere



motivato alla stregua delle ordinarie cause di norma sottese al legittimo recesso, che nella generalità dei casi poteva prescindere dalla valutazione della oggettiva gravità del fatto allorché comportamenti, anche veniali in astratto, fossero stati in grado di ledere il vincolo fiduciario che lega le due parti del rapporto. Nel caso in oggetto la motivazione del recesso non poteva essere ricondotta alla rottura del vincolo fiduciario, ma alla revoca dell'incarico giustificabile solo in presenza di gravi irregolarità. Ne conseguiva che era la sussistenza di una o più gravi irregolarità, e non il venir meno del vincolo fiduciario, che avrebbe potuto giustificare la revoca dell'incarico (e, ma solo quale effetto automatico della revoca, il recesso dal contratto); ed invece la delibera impugnata affermava che era stato definitivamente compromesso il già turbato legame di fiducia con l'Ateneo su cui non poteva non fondarsi il rapporto contrattuale che giustificava la revoca dell'incarico, mostrando di confondere il piano del recesso con quello della revoca, quando, invece, il primo era un effetto automatico discendente dalla revoca. Evidenziava, in ogni caso, come in passato il direttore amministrativo, scelto discrezionalmente dal rettore, era a questi legato fiduciarmente; non lo era, invece, il direttore generale che la legge aveva voluto sottratto al ruolo fiduciario del rettore e da qualsiasi logica di spoils system tipica soltanto degli incarichi fiduciari di stretta collaborazione con l'organo politico, con la conseguenza che il direttore generale poteva essere revocato soltanto per ragioni estreme di natura oggettiva tassativamente previste nello Statuto di Ateneo e nel contratto che regolava l'incarico.

Rimarcava l'irrelevanza ai fini della revoca della condotta tenuta successivamente alla contestazione del 3 aprile 2014 ed evidenziava come a dimostrare la illiceità dell'atto di revoca concorresse l'argomentazione addotta nella delibera relativa all'atteggiamento di insubordinazione da lui tenuto dopo i provvedimenti del 28 marzo 2014 e del 3 aprile 2014 con la quale il CdA aveva strumentalizzato la sua normale reazione a provvedimenti illegittimi per sostenere che era venuto meno il legame di fiducia.

In subordine rispetto alla domanda di ripristino dell'incarico ed in aggiunta a questa per il caso che il ripristino dell'incarico non fosse stato possibile in ragione della durata del giudizio, chiedeva condannarsi l'Università al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di tutte le retribuzioni che avrebbe percepito qualora il rapporto fosse durato fino alla sua naturale scadenza nonché nella misura delle ulteriore indennità e degli elementi retributivi contrattualmente dovuti.

Deduceva ulteriormente di aver subito dall'illegittima revoca un danno patrimoniale da perdita di *chance* in quanto gli era stata impedita l'iscrizione nell'elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende del servizio sanitario della regionale Siciliana, per il quale è richiesto il possesso di qualifica dirigenziale almeno settennale ed egli aveva buone probabilità di accesso all'incarico qualora avesse completato il suo incarico di DG dell'Università proprio sulla scorta dell'esperienza maturata presso la direzione dell'Ateneo. Quantificava tale danno in € 300.000,00. Assumeva di aver subito per effetto della illegittima revoca la lesione di diritti fondamentali aventi ad oggetto la libera esplicazione della sua personalità anche nel luogo di lavoro, la lesione della propria immagine e della



salute. Sosteneva, al riguardo, che la condotta dell'Università, ed in particolare dei soggetti che per essa avevano agito, a fronte della assoluta infondatezza e pretestuosità dei fatti contestati, poteva configurare sia il reato di abuso di ufficio, sia quello di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c.p. che quello di diffamazione e ricorrevano tutti gli elementi per presumere che si fossero realizzati i pregiudizi di cui chiedeva il risarcimento giacché la revoca dell'incarico, la cui legittimità era smentita da elementi e dati oggettivi, motivata con argomenti ingiuriosi e infamanti della sua reputazione, aveva determinato per il contesto professionale e sociale di riferimento un attacco di gravissima entità a beni fondamentali della persona, quali la salute, la personalità, la dignità e l'immagine sociale e professionale. Quantificava il danno all'immagine in misura pari alla retribuzione lorda mensile moltiplicata per tutti i mesi di durata dell'incarico; il danno alla professionalità e alla personalità morale in misura pari alla retribuzione lorda mensile moltiplicata per il tempo che residuava al completamento dell'incarico; il danno biologico per il disturbo d'ansia di cui aveva sofferto, accertato dall'ASP 3 di Catania -disturbo che aveva provocato una inabilità temporanea nella misura del 75% dal 2 luglio 2014 fino all'ultima certificazione del 2 febbraio 2015- in misura pari ad € 22.837,50.

Resisteva l'Università degli Studi di Catania svolgendo ampie difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso con memoria contenente la richiesta di chiamarsi in causa la compagnia assicuratrice presso cui l'Ateneo era assicurato e una domanda riconvenzionale.

Dopo aver richiamato gli esiti della precedente fase cautelare, e segnatamente quanto osservato dal Tribunale in composizione collegiale in ordine alla questione della inammissibilità della tutela reale siccome accordata ad un dirigente con contratto di diritto privato e alla adombrata invalidità del titolo contrattuale e della fase genetica del rapporto in quanto non caratterizzata da selezione pubblica per contrasto con l'articolo 97 Cost., evidenziava che il direttore generale era stato dapprima legittimamente sospeso alla stregua di comportamenti dallo stesso tenuti dopo la contestazione del 3 aprile 2014 e tali che ne era derivata una oggettiva impossibilità della prosecuzione anche temporanea del rapporto (ed in proposito chiedeva che il Tribunale si pronunciasse specificamente sulla legittimità della sospensione cautelare, l'interesse verso tale pronuncia scaturendo dalla necessità di escludere che al ricorrere competesse il trattamento economico previsto per lo svolgimento dell'incarico di direttore generale durante il periodo di sospensione) e successivamente revocato dall'incarico in conseguenza del compimento da parte dello stesso di gravi irregolarità nella gestione.

Osservava come la sopravvalutazione dei poteri spettanti al direttore generale facesse leva sul tema della separazione tra politica ed amministrazione e come ciò, tuttavia, presupponesse che l'organizzazione amministrativa delle Università si atteggiasse esattamente come quella di un Ministero, ovvero di un ente territoriale, mentre l'Università non era un organismo di natura politica e la distinzione tra sfera politica e gestionale secondo lo schema del T.U. n. 165/2001 non era applicabile al suo interno e non aveva alcun senso laddove, come nella specie, non esisteva una sfera politica da separare; che anche nell'assetto voluto dalla riforma Gelmini il CdA aveva conservato intatte le sue prerogative mantenendo



il suo ruolo di centro di governo dell'Ateneo esprimendo l'indirizzo generale attraverso atti di regolazione, indirizzo e controllo molto penetranti e limitativi della discrezionalità degli organi di amministrazione e gestione tant'è che per i componenti del CdA erano previsti specifici requisiti di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello; che il CdA effettuava le scelte strategiche e approvava tutte le decisioni fondamentali e quelle comportanti l'utilizzo delle risorse finanziarie; che il direttore generale era responsabile della complessiva gestione ed organizzazione, ma proponeva le risorse e i profili professionali necessari, eseguendo le direttive e gli indirizzi del consiglio; che la gestione doveva coordinarsi con l'esercizio a monte di un potere di indirizzo strategico; che in questo senso andava letto il richiamo effettuato dall'articolo 2 comma 1 lett. o della Legge Gelmini ai compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del d. lgs. n. 165/2001; che non era sostenibile l'assunto che poteri di spesa e competenze tanto rilevanti potessero trarsi da una legge delega quale era la legge Gelmini; che, stando a tale assunto, non era dato comprendere quale funzione residuasse in capo al CdA; che errata era l'affermazione secondo cui la spesa seguiva la competenza perché avrebbe finito per comportare che l'unica limitazione ai poteri di spesa del DG sarebbe stata rappresentata dagli stanziamenti di bilancio, mentre gli atti gestionali dai quali scaturivano impegni di spesa sarebbero rientrati nella esclusiva competenza del DG; che la proroga pluriennale dei contratti dirigenziali era in contraddizione anche con la ricostruzione del ricorrente giacché avrebbe avuto come conseguenza l'impegno di somme non ancora stanziare dal CdA; che in attuazione della legge delega era stato adottato il d. lgs. n. 49/2012 il cui articolo 3 disponeva che le Università, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo, predispongono, a decorrere dall'anno 2014, un bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale composto da budget economico e budget degli investimenti e che, al fine della predisposizione dei documenti di bilancio, le università tengono conto dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale di cui al successivo articolo 4; che l'articolo 4 prevede che le Università, nell'ambito della propria autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale, al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo e che i piani di cui al comma 11 sono adottati annualmente dal consiglio di amministrazione con riferimento a ciascun triennio di programmazione e aggiornati in sede di approvazione del bilancio unico d'ateneo; che era, dunque, ineludibile il riferimento legislativo al piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale al fine di disporre assunzioni, proroghe o rinnovi di contratti di lavoro a tempo determinato ed era chiara altresì la competenza del consiglio di amministrazione ad adottare detto piano; che la "competenza dei propri uffici" non era altro che la competenza a compiere atti di impegno di spesa e dunque, soltanto, l'attribuzione della capacità negoziale, che non scaturiva dalle norme statutarie, essendo affidata al regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità, secondo quanto previsto dall'articolo 7



comma 8 della L. 168/1989; che il regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità dell'Università di Catania prevede all'articolo 55 comma 2 che la deliberazione a stipulare convenzioni è di competenza del consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico ove questi comportino oneri per l'Università e al successivo comma 4 che la deliberazione a stipulare agli atti negoziali è di competenza del consiglio di amministrazione dell'Università; che l'articolo 22 del medesimo regolamento stabiliva al comma 2 che gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti con deliberazione del consiglio di amministrazione il quale può delegare il direttore amministrativo prefissando i limiti, limiti che da una delibera, la più recedente, del CdA erano stati fissati in € 25.000,000, con obbligo di trasmissione al CdA degli impegni assunti nell'ambito della delega; che l'articolo 76 del regolamento generale d'Ateneo stabiliva che il direttore amministrativo e, quindi, il direttore generale, è a capo degli uffici dell'amministrazione centrale sui quali esercita una generale funzione di indirizzo, direzione e controllo in esecuzione delle direttive generali del rettore e delle delibere del consiglio di amministrazione e del senato, esercita autonomi poteri di spesa nei limiti definiti dal regolamento di contabilità, stipula convenzioni e contratti che non riguardino la gestione della ricerca e dell'insegnamento; che l'articolo 11 *bis* comma 2 del regolamento per l'assunzione a tempo indeterminato di personale da inquadrare nella qualifica dirigenziale e per il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato prevedeva che il rettore, sentito il direttore amministrativo, propone al consiglio di amministrazione l'attribuzione degli incarichi.

Alla luce delle disposizioni richiamate contestava gli assunti del ricorrente rimarcando che rientrava nelle prerogative del CdA la decisione circa la proroga dei contratti senza che un indirizzo in tale senso potesse rinvenirsi nel piano triennale delle opere pubbliche ove l'indicazione dei RUP rispondeva alla mera necessità di rendere un'informazione obbligatoria per legge senza alcun valore dispositivo o costitutivo ed evidenziando, in ogni caso, che, se fosse stato vero che il CdA avesse individuato gli ingegneri Cullurà e Ricci quali RUP, da ciò non poteva desumersi che li avesse individuati come dirigenti a tempo determinato, giacchè la prima figura non coincideva con la seconda, ben potendo darsi che il RUP di un procedimento relativo ad un appalto non fosse un dirigente ed occorrendo invece soltanto che fosse un dipendente.

Deduceva che l'illegittimità del conferimento degli incarichi si coglieva anche dal dato che i due contratti erano illegittimi per violazione di norme inderogabili di legge, trovando applicazione il comma 2 dell'art. 19 del d. lg.s n. 165/2001 e il comma 6 in base ai quali gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 potevano essere conferiti entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia a tempo determinato ai soggetti indicati dal detto comma e che la durata di tali incarichi, comunque, non poteva eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.





Quanto ai presidi antincendio evidenziava che il dirigente dell'ALPI aveva proceduto alla risoluzione consensuale dell'atto aggiuntivo al contratto stipulato con la società Cofely Italia s.p.a. per la manutenzione completa degli impianti antincendio e per il servizio di reperibilità sistemi di rilevazione incendi e ciò in assenza di un previo deliberato da parte del CdA che invece aveva approvato la perizia di variante e suppletiva autorizzando la stipula del detto atto aggiuntivo nella seduta del 17 febbraio 2012. Vero era che alla detta risoluzione aveva proceduto il dirigente dell'ALPI, ma lo stesso aveva soltanto una delega alla firma conferitagli nel 2009 dal ricorrente nella veste di direttore amministrativo; essa però non costituiva delega di funzioni, ma importava soltanto l'attribuzione al titolare dell'ufficio del potere di sottoscrivere atti che continuavano ad essere propri dell'autorità delegante, con la conseguenza che il ricorrente non solo non poteva non essere stato informato di tale provvedimento, dovendolo condividere, giacchè si trattava di un atto sostanzialmente proprio, ma avrebbe dovuto operare anche i necessari controlli di legge e assicurare la tempestiva informazione al CdA.

Era poi risultato da quanto dichiarato dal direttore generale durante la seduta del CdA del 28 marzo 2014 che la motivazione della risoluzione fosse l'inadempimento della impresa fornitrice del servizio e però, se così fosse stato, la risoluzione per inadempimento avrebbe consentito all'Università di richiedere i danni alla controparte, mentre lo scioglimento consensuale del rapporto precludeva tale possibilità con evidente pregiudizio degli interessi erariali. Il direttore inoltre nei mesi successivi alla risoluzione non aveva sottoposto al CdA la necessaria istruzione perche l'organo collegiale assumesse le proprie decisioni e indicasse una nuova gara. In data 14 gennaio 2013 l'APS aveva rappresentato alla direzione generale che occorreva provvedere alla stipula di un nuovo contratto di manutenzione e anche questa volta, senza alcun interessamento preventivo del CdA, il direttore generale aveva approvato la nota istruttoria presentata dall'APS per un importo di € 141.000,00 con consequenziale assegnazione agli uffici preposti di tutte le incombenze necessarie all'affidamento, tramite cottimo fiduciario anziché gara, e alla contrattualizzazione dell'appalto con correlativa stipula il 13 marzo 2013 per 12 mesi con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi. L'intera operazione era stata presentata al consiglio per la ratifica dopo un arco temporale di circa 16 mesi senza che il direttore avesse provveduto alla regolarizzazione degli atti compiuti come il criterio dell'urgenza avrebbe richiesto giacchè solo in sede di rinnovo dopo i primi dodici mesi di rapporto e dopo quattro mesi di *prorogatio*, durante i quali era stata evitata l'indizione di una nuova gara con gli strumenti ordinari, la questione era stata sottoposta al CdA. Osservava come la circostanza che il direttore generale avesse richiesto la ratifica del CdA comprovasse la piena consapevolezza da parte sua di quali fossero gli atti che avrebbe potuto compiere senza autorizzazione del CdA, la richiesta di ratifica sottintendendo l'assenza originaria del relativo potere da parte del soggetto che compie l'atto.

Nella specie egli aveva compiuto le seguenti irregolarità: aveva violato le norme che disciplinavano la competenza e il potere autonomo di spesa della direzione generale il cui limite, giusta la delibera del CdA del 28 maggio 2009, era di € 25.000,00; aveva violato la normativa sui contratti pubblici affidando



l'appalto in cottimo fiduciario senza seguire l'obbligatoria procedura di gara e ben oltre il limite di spesa consentito per tale tipologia di scelta, classificando artatamente la procedura come urgente per poi sottoporre la pratica al Consiglio dopo 16 mesi per la prescritta ratifica; aveva violato le norme sulla contabilità generale dello Stato giacchè il decreto con il quale aveva disposto il cottimo fiduciario per il nuovo affidamento del servizio era privo di valido impegno di spesa e l'impegno di spesa assunto nell'atto aggiuntivo approvato dal CdA il 17 febbraio 2012, sebbene non speso interamente a causa della risoluzione consensuale del rapporto, non poteva essere utilizzato a copertura del nuovo atto in quanto l'impegno di spesa doveva essere assunto per un creditore definito anche se l'oggetto della fornitura era rimasto identico.

Chiedeva rigettarsi le pretese risarcitorie e, in primo luogo, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale sia perché la revoca dall'incarico e il recesso dal contratto erano legittimi sia perché il rapporto di lavoro instaurato era nullo come era stato adombrato da questo Tribunale in composizione collegiale.

Chiedeva rigettarsi anche le domande aventi ad oggetto le altre voci di danno e in via riconvenzionale chiedeva condannarsi il ricorrente al risarcimento del danno morale e di immagine da esso ente subito in conseguenza dell'eco mediatica che la vicenda della revoca aveva avuto nell'opinione pubblica locale danno che quantificava in € 200.000,00. Chiedeva altresì consentirsi la chiamata in causa della compagnia assicuratrice presso la quale era assicurata contro la responsabilità civile derivante dalla sua attività istituzionale.

Concludeva chiedendo: *“nel merito, rigettare la domanda perché assolutamente infondata, accertando la legittimità della sospensione cautelare e della revoca dell'incarico di D.G.; ..in via subordinata, ridurla nel quantum perchè non sufficientemente provata.. in accoglimento della domanda riconvenzionale condannare il ricorrente al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di € 200.000,00 o al diverso importo ritenuto di giustizia..”*.

Concesso un termine a parte resistente per il deposito di note e un altro termine a parte ricorrente per il deposito di note di replica, respinta la richiesta di autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia assicuratrice e ritenuta superflua ogni attività istruttoria, udita la discussione orale, la causa veniva decisa all'udienza odierna con la presente sentenza contestuale *ex art. 429 c.p.c.*

\*\*\*

Deve, preliminarmente, confermarsi l'ordinanza resa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 15 marzo 2016 con la quale questo giudice, per le ragioni ivi espresse, ha ritenuto di non autorizzare la chiamata in causa della compagnia assicuratrice da cui l'Università degli Studi di Catania intendeva essere manlevata per l'ipotesi di soccombenza rispetto alle pretese risarcitorie nei suoi confronti fatte valere dal ricorrente.

In proposito, rispetto agli argomenti all'udienza odierna esposti nell'interesse della Università degli Studi resistente in ordine alla insussistenza di un potere valutativo del giudice circa la chiamata in causa



del terzo da cui si pretenda di essere garantiti, va osservato che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che fuori dall'ipotesi di litisconsorzio necessario *ex art. 102 c.p.c.*, il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'articolo 106 c.p.c. coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (Cass. 28 agosto 2004, n. 17218; Cass. 26 giugno 1999, n. 6657; Cass. 20 marzo 1993, n. 37599 e, più recentemente, Cass. 4 dicembre 2014, n. 25676 secondo cui *"Fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ. coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione"* e, ancora, Cass. 9 febbraio 2016, n. 2522 così massimata: *"In tema di controversie di lavoro, la disposizione del comma 9 dell'art. 420 c.p.c. non implica un automatico obbligo di adozione dei provvedimenti conseguenti all'istanza di chiamata in causa, in quanto il giudice conserva, secondo i principi generali, il potere di valutare la comunanza della causa e le ragioni d'intervento del terzo, sicché è configurabile un vizio del processo, tale da comportare il rinvio della causa al giudice di primo grado a norma dell'art. 383 c.p.c., solo in caso di omesso esame dell'istanza stessa ovvero di omesso rilievo del difetto del contraddittorio in costanza di litisconsorzio necessario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva motivato sulla sussistenza di un'interposizione illecita di manodopera tra le parti del giudizio, escludendo la dedotta comunanza di causa con il soggetto solo interposto)"*.

In particolare la Corte di Cassazione, nella citata sentenza 26 giugno 1999, n. 6657, ha avuto modo di evidenziare che la disposizione del nono comma dell'articolo 420 c.p.c. non implica un automatico obbligo di adozione dei provvedimenti ivi indicati in quanto il giudice investito della domanda di chiamata in giudizio di un terzo ai sensi delle norme citate non è sempre tenuto a fissare una nuova udienza e a disporre le relative notifiche, conservando, secondo i principi generali, il potere di valutare con i margini di discrezionalità attribuitigli dagli articoli 106, 107 e 269 secondo comma e 270 c.p.c. la comunanza della causa e le ragioni d'intervento del terzo, restando configurabile un vizio del processo solo quando il giudice investito della domanda predetta si sia sottratto al dovere di esaminarla o abbia comunque omesso di rilevare il difetto del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario.

Nella specie le ragioni poste a fondamento del diniego di fissare una nuova udienza sono state esplicitate nella menzionata ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del 15 marzo 2016 e non si profilano ragioni per rivedere le valutazioni già compiute.

Ciò posto, e venendo alle ragioni della decisione, va osservato quanto segue.

Il ricorrente, cui il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 4 maggio 2012 aveva deliberato il conferimento dell'incarico di direttore generale e il cui rapporto di lavoro a tempo determinato correlato al detto incarico era stato regolato da un contratto di diritto privato stipulato il 20 agosto 2012 con il precedente rettore (cfr. all. 1 al ricorso), ha impugnato, per ottenerne l'annullamento, la delibera del 16



maggio 2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Catania gli ha revocato l'incarico di direttore generale per gravi irregolarità, ovvero per avere prorogato, senza la previa delibera del CdA, i contratti a termine stipulati con due dirigenti e per il ruolo dallo stesso avuto nella vicenda relativa alla stipula, anche in questo caso in assenza della previa delibera del CdA, di un contratto aggiuntivo di manutenzione di presidi antincendio dopo la risoluzione consensuale del precedente contratto.

Reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e che lo stesso debba essere accolto, sia pure nei limiti che di seguito si evidenzieranno rispetto alle conseguenze dannose che parte ricorrente ha preteso di far discendere dalla qui ritenuta illegittimità della revoca dell'incarico di direttore generale, illegittimità cui consegue, non essendo ancora venuto in scadenza il termine di durata dell'incarico interrotto dalla disposta revoca, la riespansione del diritto illegittimamente compresso del ricorrente ad espletare l'incarico fino alla scadenza del termine pattuito.

Prima di esplicitare le ragioni della decisione, e segnatamente della ritenuta illegittimità della revoca dell'incarico di direttore generale, occorre soffermarsi -la necessità scaturendo dal richiamo fatto dall'Università di Catania a quanto osservato, sia pure incidentalmente, da questo Tribunale in composizione collegiale nella precedente fase cautelare- sulla validità del rapporto instaurato tra le parti siccome affetto, stando a quanto sostenuto dalla resistente, da nullità per contrasto con norme imperative e segnatamente con l'articolo 97 Cost. per non essere stata caratterizzata la fase genetica del rapporto da selezione pubblica.

Ritenendo l'amministrazione resistente "*più che esaustive*" (così a pagina 8 della memoria difensiva) le considerazioni svolte nella menzionata ordinanza collegiale in punto all'obbligatorietà di una procedura concorsuale per accedere all'incarico di direttore generale pretermessa dal precedente rettore, le stesse sono state richiamate anche per fondare l'assunto secondo il quale sarebbe da respingere la pretesa avente ad oggetto la tutela risarcitoria conseguente al non aver potuto parte ricorrente eseguire le prestazioni proprie di un rapporto negoziale viziato nella sua fase genetica.

Reputa il Tribunale che nel rapporto negoziale dedotto in giudizio non sia ravvisabile, per l'assenza di una selezione pubblica, alcun vizio per contrasto con l'articolo 97 Cost., derogando (alla stregua della riserva di legge contenuta nel menzionato articolo in ordine alla individuazione dei casi in cui per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni possa prescindersi dal pubblico concorso) la Legge n. 240/2010, art. 2 comma 1 lett. n) e, ancora prima, la Legge n. 127/1997, art. 17 comma 110, al principio del concorso proprio del modello statale di accesso alla dirigenza e di affidamento degli incarichi, modello che prevede il provvedimento di nomina dopo il superamento di apposita procedura concorsuale pubblica e il contratto (art. 19 del d. lgs. n. 165/2001). In particolare la disposizione sopra richiamata (art. 2 comma 1 lett. n) della L. n. 204/2010) e, ancora prima, quella relativa al conferimento dell'incarico di direttore amministrativo delle Università, predica un modello di accesso alla dirigenza e di affidamento degli incarichi esclusivamente mediante contratto a tempo determinato (modello già noto



all'ordinamento e proprio, tra gli altri, degli incarichi esterni delle amministrazioni statali, secondo quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del d. lgs. n. 165/2001) ove il contratto di incarico fa sorgere contestualmente anche il rapporto di lavoro dirigenziale con l'amministrazione. Così, mentre nel modello statale sono presenti due fasi che segnano l'ingresso del dirigente nelle funzioni dirigenziali, ovvero la prima di accesso alla qualifica che richiede il superamento di una procedura concorsuale e la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e la seconda che attiene al conferimento di incarico di funzione dirigenziale o di livello dirigenziale con contratto a tempo determinato, nel modello del conferimento degli incarichi mediante contratto a tempo determinato è lo stesso contratto di incarico che fa sorgere il rapporto di lavoro dirigenziale. L'articolo 17 comma 110 della L. n. 127/1997 prevedeva, infatti, che *“Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo”*. Oggi l'articolo 2 comma 1 lett. n) della L. n. 240/2010 prevede la *“sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile”* e lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, all'art. 11 comma 4 stabilisce che *“l'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore sentito il parere del senato accademico a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali”*.

È, dunque, richiesto che l'incarico di direttore generale sia conferito dal consiglio di amministrazione a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali su proposta del rettore sentito il senato accademico non all'esito di una procedura concorsuale e senza che la personalità suddetta, con esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali, tali funzioni abbia svolto nella pubblica amministrazione, ben potendo trattarsi di un soggetto alla stessa estraneo, come emerge dalla previsione di cui all'art. 2 comma 1 lett. n della Legge 240/2010 nella parte relativa alla *“determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di*



*seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico».*

*Peraltro, come già osservato, tale modello di accesso alla dirigenza, del conferimento esclusivamente mediante contratto a tempo determinato, è proprio degli incarichi esterni nelle amministrazioni statali (secondo quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del d. lgs. n. 165/2001 che prevede che “Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”), ovvero ancora degli incarichi negli enti locali (cfr. art. 110 del TUEL che prevede contratti di diritto pubblico e contratti di diritto privato) e delle Regioni, nonché degli incarichi nelle ASP (cfr. art. 15 septies del d. lgs. n. 502/1992 secondo cui “1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.*





2. *Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico”).*

La Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 2233 dell'1 febbraio 2007, dopo aver raffrontato la disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti privati e quella del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici contrattualizzati, nell'affrontare la questione della individuazione delle conseguenze di un recesso illegittimo dal rapporto fondamentale, privo di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, se puramente risarcitorie oppure reintegratorie, ha evidenziato, per quanto qui rileva, quanto segue: *“Tale norma [ l'art. 51 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,] apre il titolo 4<sup>a</sup> dedicato alla disciplina del rapporto di lavoro di tutti i pubblici dipendenti di cui all'art. 2, comma 2 e 3, e art. 3, comma 1, che comprendono anche i dirigenti, per i quali il titolo 2<sup>a</sup> disciplina gli aspetti relativi alla organizzazione degli uffici. Nell'ambito di queste norme organizzative è previsto che il pubblico dipendente che abbia determinati requisiti riassumibili nella sua attitudine dirigenziale, possa essere investito di un incarico dirigenziale, il quale accede al rapporto di lavoro di cui è titolare e si connota, quanto ai diritti ed agli obblighi delle parti, secondo le previsioni contenute negli artt. 15 e segg.. E' previsto anche che entro certi limiti l'incarico dirigenziale possa essere affidato a soggetti estranei alla pubblica amministrazione ed a questa non legati da alcun rapporto di lavoro”.*

E del resto la giurisprudenza della Corte Costituzionale, si legga per tutte Corte Cost. 9 novembre 2006, n. 363, si è espressa nel senso che *“Il concorso pubblico - quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito - costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall'art. 97 Cost., purché disposte con legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n. 205 del 2006). Perché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'art. 97 Cost., l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso”.*

Di nessuna delle norme sopra riportate, le stesse concretando quei casi eccezionali, da individuarsi dalla legge, in cui è consentito derogare alla regola dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso, risulta siano stati sollevati dubbi di costituzionalità, mentre non appare pertinente il richiamo a Corte



Cost. 17 marzo 2015, n. 37 (svolto nella memoria difensiva, pagina 5) con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 51 e 97 Cost. dell'articolo 8, comma 24, del d.l. n. 16/2012 che come osservato dalla Corte *“ha contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica”*, ipotesi, come è evidente, del tutto diversa da quella in cui, sia pure entro limiti rigorosamente delineati, l'incarico dirigenziale possa essere affidato a soggetti estranei alla pubblica amministrazione ed a questa non legati da alcun rapporto di lavoro e senza una pubblica selezione.

Nella specie, in conformità dell'articolo 2, comma 1 lett. n) della L. n. 240/2010 che deroga alla regola del pubblico concorso, ma lo fa in relazione alla individuazione di una figura peculiare dell'Università e nel perseguimento di specifiche esigenze di interesse pubblico connesse con l'individuazione di un soggetto capace di svolgere compiti manageriali -e, quindi, dell'articolo 11 della Statuto dell'Università degli Studi di Catania emanato con decreto rettorale del 28 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2011, n. 279 (che così dispone ai commi 4 e 5: *“L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 5. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile..”*)- il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 4 maggio 2012 aveva deliberato il conferimento dell'incarico di direttore generale al ricorrente, il cui rapporto di lavoro a tempo determinato correlato al detto incarico è stato regolato da un contratto di diritto privato stipulato il 20 agosto 2012.

Fatta questa premessa, deve ora esaminarsi la doglianza con la quale il ricorrente ha ritenuto illegittima la condotta dell'Università ancor prima che sul piano sostanziale, sul piano procedurale.

Ha dedotto il ricorrente, muovendo dalla considerazione del diverso e più incisivo ruolo, rispetto alla figura del direttore amministrativo, del direttore generale cui è affidato il governo manageriale dell'Università chiamato ad operare in piena autonomia rispetto agli altri organi dell'Ateneo in un rapporto di pari ordinazione e non soggetto ad alcun vincolo gerarchico nell'espletamento delle funzioni di natura gestionale ed organizzativa, pur nel perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi fissati dal rettore e dal CdA, che la revoca dell'incarico sarebbe stata innanzitutto irritualmente assunta, costituendo la stessa l'atto conclusivo di un procedimento disciplinare nei suoi confronti intrapreso da due organi a lui non sovraordinati gerarchicamente e, dunque, privi di qualsivoglia potere disciplinare.

Dovendosi confermare quanto già osservato da questo giudice nell'ordinanza resa nell'ambito del procedimento cautelare che ha preceduto questo giudizio di merito (prodotta da entrambe le parti), va anche in questa sede evidenziato che la doglianza posta a base dell'affermazione secondo cui la revoca dell'incarico sarebbe stata irritualmente assunta non è fondata, dovendosi evidenziare che la revoca deliberata dal CdA non costituisce l'esito di un procedimento disciplinare (con la conseguenza che non



sono pertinenti gli argomenti addotti dal ricorrente in ordine alla insussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica del direttore generale rispetto al CdA), venendo in rilievo, piuttosto, la responsabilità dirigenziale del direttore generale dell'Ateneo siccome configurata dall'art. 11 comma 6 del vigente Statuto, e, dall'altro, che sembrano essere state rispettate le garanzie procedurali previste dal detto articolo.

Quanto al primo profilo deve osservarsi che è indubbio, e tanto è fatto palese dalla documentazione acquisita agli atti del processo, ove si fa riferimento al procedimento di cui all'art. 11 comma 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Catania (così nel verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2014 a pagina 61 -*“con specifico riferimento alla proroga dei contratti dei dirigenti sopra richiamata il rettore, sulla scorta del parere reso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, rilevato l'illegittimo comportamento della direzione generale [...] propone al consiglio di contestare formalmente la relativa grave irregolarità, ritenendo che il comportamento tenuto [...] costituisca causa di recesso [...] Il consiglio preso atto della proposta così formulata dà mandato al rettore di contestare nello specifico le gravi irregolarità come sopra rilevate e di aprire il procedimento di cui all'art. 11 comma 6 dello Stato d'Ateneo, assicurando il necessario contraddittorio”*- e a pagina 63; nella contestazione del 3 aprile 2014 recante il seguente oggetto: *Contestazione ai sensi dell'art. 11 comma 6, dello Statuto d'Ateneo*; nel verbale della adunanza del senato accademico del 13 maggio 2014 in occasione del quale è stato formulato parere favorevole alla proposta del rettore di revoca dell'incarico di direttore generale al dott. Lucio Maggio ai sensi dell'art. 11 comma 6 dello Statuto d'Ateneo e nel verbale della delibera del CdA del 16 maggio 2014 il cui punto 4) recita *“procedura art. 11, comma 6 dello Statuto”*), che la responsabilità adombrata nei confronti del ricorrente è di tipo dirigenziale per le gravi irregolarità che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di dover rinvenire nel suo operato.

La legittimità sotto il profilo formale, per ora in esame, della revoca dell'incarico va scrutinata soltanto alla stregua delle disposizioni dettate dall'art. 11 comma 6 dello Statuto di Ateneo.

Ciò premesso, deve osservarsi che l'assunto del ricorrente secondo il quale l'avvio della procedura disciplinata dall'art. 11 comma 6, dello Statuto, ove non preceduta da un preventivo accertamento delle accuse da parte di un organo terzo, si tradurrebbe nell'esercizio di un potere disciplinare del tutto abusivo, è privo di fondamento.

Pur muovendosi dalla prospettiva del superamento della precedente figura del direttore amministrativo con la correlativa introduzione di un organo, il direttore generale, dotato di maggiore autonomia (ciò che assume rilievo, nella specie, sotto il profilo della verifica della ricorrenza dei presupposti della responsabilità dirigenziale), nondimeno anche nell'assetto voluto dalla Legge n. 240/2010, ove il direttore generale è responsabile della gestione, questi risponde del proprio operato dinanzi agli organi dai quali deriva il suo incarico (*“L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico..”*, cfr. art. 11 comma



4 dello Statuto d'Ateneo). Sono, tuttavia, tracciati i limiti entro i quali è consentito sindacarne l'operato, la revoca dell'incarico essendo consentita soltanto in presenza di gravi irregolarità ovvero in caso di inefficacia o inefficienza dell'azione amministrativa (art. 11 comma 6 dello Statuto). L'articolo 11 comma 6 dello Statuto prevede che la revoca dell'incarico di direttore generale è disposta, previa contestazione all'interessato, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico. Rileva, fondamentalmente, la garanzia del previo procedimento di contestazione (e senza la formalizzazione della fase inerente l'avvio del procedimento di contestazione dell'addebito).

Le considerazioni sopra esposte impongono di concludere nel senso della legittimità della delibera di revoca dell'incarico di direttore generale sotto il profilo del rispetto delle garanzie procedurali non occorrendo un previo accertamento da affidarsi ad un organo super partes (come erroneamente prospettato dal ricorrente che ha sostenuto che l'accertamento non potrebbe spettare allo stesso organo perché si configurerebbe un potere disciplinare).

Deve ora affrontarsi la questione della sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 11 comma 6 dello Statuto posti a fondamento della revoca dell'incarico e quindi della anticipata risoluzione del rapporto a termine.

Con la nota del 3 aprile 2014 il rettore ha contestato al ricorrente, ai sensi dell'art.11 comma 6 dello Statuto, il compimento di gravi irregolarità nella gestione emerse nella seduta del Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2014. In particolare era emerso, nella trattazione della questione di cui al punto 9 all'ordine del giorno, che il dirigente dell'ALPI il 21 novembre 2012, giusta delega dell'allora direttore amministrativo, aveva risolto consensualmente l'atto aggiuntivo al contratto stipulato con la società Cofely Italia s.p.a. relativo alla manutenzione completa degli impianti antincendio fissi e portatili e al servizio di reperibilità sistemi di rivelazione incendi, senza alcun previo deliberato da parte del CdA che aveva espressamente approvato la perizia di variante e suppletiva autorizzando la stipula del detto atto aggiuntivo nella seduta del 17 febbraio 2012; che nei due mesi successivi alla risoluzione dell'atto aggiuntivo né l'Area Prevenzione e Sicurezza, né il direttore generale avevano sottoposto al CdA la necessaria istruzione perché potesse assumere le proprie decisioni e indire una nuova gara; che solo in data 14 gennaio 2013 l'Area della Prevenzione e della Sicurezza aveva rappresentato la necessità di procedere alla stipula di un nuovo contratto; che la direzione generale senza alcuna delibera del Consiglio aveva approvato la nota istruttoria presentata dall'Area Prevenzione e Sicurezza per un importo di € 141.000,00 con assegnazione all'ALPI di tutti gli adempimenti necessari all'espletamento del cottimo fiduciario, all'aggiudicazione e alla contrattualizzazione dell'appalto di lavori con correlativa stipula in data 13 marzo 2013 per dodici mesi con possibilità di proroga per altri dodici mesi; che con il decreto in questione la spesa per l'affidamento del cottimo era superiore rispetto a quella approvata dal Consiglio nella seduta del 17 febbraio 2012 per quanto in concreto l'affidamento avesse avuto luogo per un importo pari a quello originario; che comunque non ricorrevano i presupposti perché si procedesse ai sensi dell'art. 125 del d. lgs. n. 163/2006 sia perché gli interventi richiesti erano



programmabili sia perché la predisposta durata del rapporto portava a violare il limite di spesa di € 200.000,00 previsto per il cottimo dal citato articolo 125; che l'intera operazione, classificata come urgente solo perché gli uffici non avevano istruito per tempo le pratiche, era stata presentata al consiglio di amministrazione per la ratifica dopo circa 16 mesi dal 21 novembre 2012 senza che né il dirigente dell'Area Prevenzione e Sicurezza né il direttore generale avessero provveduto alla relativa regolarizzazione; che solo in sede di rinnovo si era sottoposta la questione al CdA proponendo implicitamente allo stesso di deliberare in violazione del limite economico previsto per il cottimo fiduciario e di adeguare l'importo del cottimo senza indire una nuova gara; né era disceso che il CdA nella seduta del 28 marzo 2014 non aveva ratificato né la risoluzione dell'atto aggiuntivo, né l'affidamento in urgenza dei lavori di manutenzione degli impianti antincendio, né l'adeguamento economico del contratto dall'importo di aggiudicazione di € 98.999,14 a quello di € 132.596,74.

Il rettore ha, altresì, contestato che nella medesima seduta del 28 marzo 2014 era emerso che il direttore generale aveva sottoscritto due atti negoziali di proroga della durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato l'8 aprile 2011 relativo al conferimento all'ing. Cullurà dell'incarico di dirigente a tempo determinato dell'APSEMA e di proroga della durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato il 12 gennaio 2012 relativo al conferimento all'ing. Ricci dell'incarico di dirigente a tempo determinato dell'APS; che anche in tale occasione il Consiglio aveva ritenuto che egli avesse “*esorbitato dai poteri di legge*”; che con le dette proroghe non solo erano state violate le disposizioni di legge e di regolamento in tema di prerogative istituzionali degli organi di governo ma, se non tempestivamente oggetto di attenzione da parte del CdA, l'Ateneo sarebbe stato vincolato per altri due anni con correlativo impegno del bilancio.

Ha concluso il rettore affermando che l'operato della direzione generale, siccome risultante da quanto emerso ai punti 9 e 28 del verbale della seduta, si inseriva in un complessivo quadro comportamentale già noto al CdA con riferimento alla vicenda relativo al rinnovo dei contratti WebTv, rispetto a cui era stato evidenziato nella seduta del CdA del 26 luglio 2013 il disappunto per i toni utilizzati dal direttore generale, e alla questione del c.d. conflitto di interessi rispetto alla quale nella seduta del 6 dicembre 2013 era stato stigmatizzato il comportamento tenuto dal direttore medesimo che aveva arrecato pregiudizio alle prerogative istituzionali del rettore.

Le condotte di cui alla contestazione, e le “*manifestazioni apertamente critiche nei confronti del Consiglio e del rettore*”, hanno condotto alla delibera della revoca dell'incarico di direttore generale del ricorrente (cfr. verbale della seduta del CdA del 16 maggio 2014).

Premesso, come già osservato in sede cautelare, che nella verifica delle gravi irregolarità eventualmente idonee a giustificare la revoca dell'incarico non assumono rilievo le manifestazioni critiche espresse dal ricorrente del quale è menzione nella delibera di revoca dell'incarico, evidentemente non oggetto di contestazione perché successive, ma i due soli episodi di cui alla nota del rettore del 3 aprile 2014, deve, in primo luogo, verificarsi se nelle condotte rimproverate al direttore generale possano effettivamente





rinvenirsi le gravi irregolarità che giustificano la revoca quale *contrarius actus* del conferimento, cui non può che conseguire l'automatico effetto dell'immediata cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato.

In questa logica va valutata, infatti, la previsione contenuta nel contratto di lavoro sottoscritto con l'Università secondo cui la revoca dell'incarico costituisce giusta causa di recesso dal contratto medesimo.

Ed infatti, così come, con riferimento al momento dell'investitura, si individuano due fasi distinte dal punto di vista logico giuridico e temporale, date dal conferimento dell'incarico e dalla sottoscrizione del contratto di lavoro, allo stesso modo tale consequenzialità si estende anche alla fase di revoca anticipata dell'incarico. Essa travolge automaticamente, determinandone l'anticipata cessazione, il contratto di lavoro.

Con il contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato stipulato il 20 agosto 2012 (cfr. all. 1 al ricorso) il ricorrente si impegnava a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Università le funzioni di direttore generale, quale organo cui è attribuita (così è precisato nel contratto), nel rispetto degli indirizzi forniti dal CdA, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo e che esercita, in quanto compatibili, i compiti di cui all'art. 16 del d. lgs. n. 165/2001 e in particolare quelli indicati nell'art. 11 comma 2 dello statuto di Ateneo (cfr. art. 2 del contratto).

La legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante "*norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*", nel prevedere che le università provvedono a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo con l'osservanza dei principi e criteri direttivi ivi elencati nel rispetto del principio di autonomia di cui all'articolo 33 Cost. ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 168/1989, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, ha indicato tra i criteri direttivi cui gli statuti delle università si sarebbero dovuti conformare la sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale e l'attribuzione a quest'ultimo, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e, ancora, l'attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.

Lo Statuto dell'Università di Catania, recependo i principi e i criteri indicati dalla L. n. 240/2010, art. 2, prevede all'art. 11 che "*Il direttore generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.*





*Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione.*

*Esercita in particolare i seguenti compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 165/2001:*

- a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio a cui è preposto, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;*
- b) attribuisce ai dirigenti dell'Ateneo gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;*
- c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;*
- d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti ;*
- e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 165/2001;*
- f) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere nel rispetto della normativa vigente previo parere del consiglio di amministrazione;*
- g) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;*
- h) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.*

Secondo la prospettazione del ricorrente l'assetto scaturente dalla legge n. 240/2010, siccome specificamente delineato dalle previsioni contenute nello Statuto d'Ateneo, impedirebbe di rinvenire nell'operato del direttore generale il preteso travalicamento dei limiti dei poteri e delle prerogative allo stesso attribuiti dalla legge e dallo Statuto.

Sostiene, infatti, il ricorrente che la proroga dei contratti a tempo determinato dei due dirigenti menzionati debba considerarsi un atto di ordinaria manutenzione dei contratti, perfettamente riconducibile alla sfera della gestione propria del direttore generale.

Muovendo dall'esame di tale condotta, quanto al concreto atteggiarsi dei rapporti tra direttore generale e consiglio di amministrazione siccome delineato dai principi dettati dalla legge n. 240/2010 reputa il Tribunale che il primo disponga, rispetto a quelli che erano stati propri del direttore amministrativo, di più incisivi e ampi poteri (si legga la lettera d dell'articolo 11 dello Statuto: "*adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici*") che non sembrano tollerare la permanenza di una norma, quale quella di cui all'articolo 55 del Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza



secondo cui la deliberazione a stipulare convenzioni ed altri atti negoziali è di competenza del CdA che, peraltro, non sovrintende più alla *gestione* amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale come previsto dall'art. 7 del precedente Statuto, bensì esercita *“funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo”* e *“fornisce indirizzi al direttore generale sulla gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo* (cfr. art. 8 del nuovo Statuto) con la conseguenza che non è sostenibile l'assunto secondo il quale la figura del direttore generale sarebbe sostanzialmente sovrapponibile a quella del direttore amministrativo e che il CdA deliberi la stipula di tutti gli atti negoziali di valore superiore ad € 25.000,00. Del resto l'articolo 43 dello Statuto approvato dopo la legge Gelmini, prevede che *“I regolamenti dell'Ateneo vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto devono essere modificati sulla base delle nuove disposizioni statutarie entro dodici mesi dalla pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta ufficiale. 2. In ogni caso, fino al completamento del lavoro di modifica di cui al precedente comma 1, i regolamenti continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con le norme del presente Statuto”*.

Assumono rilievo, in particolare, la sua nuova qualificazione come *organo*, cui inevitabilmente consegue un maggior peso nei rapporti con gli altri organi rispetto alla precedente figura del direttore amministrativo e l'attribuzione della complessiva gestione e organizzazione dei servizi delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo da esercitare sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, mentre non sembra percorribile l'opzione interpretativa volta ad attribuire alla previsione della attribuzione dei compiti di cui all'articolo 16 del d. lgs. n. 165/2001 (quelli attribuiti ai dirigenti ministeriali incaricati di uffici dirigenziali generali e, tra questi, il compito di cui alla lettera *a-bis* di proporre le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale) una valenza limitativa della complessiva gestione e organizzazione dei servizi allo scopo di delimitare entro limiti predefiniti la complessiva gestione e organizzazione dei servizi. La formulazione dell'art. 2 lett. o, L. 240/2010 -che prevede l' *“attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165..”*- non consente di cogliere nel riferimento a quei compiti la elencazione di attribuzioni che delimitino e circoscrivano la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, a tale risultato non potendosi pervenire a meno di non ignorare il significato della congiunzione *“nonché”* e a meno di non ritenere che nessun significato debba avere l'attribuzione, poco prima fatta, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'ateneo, mentre l'unica opzione interpretativa compatibile è quella volta a ritenere



che i compiti di cui all'articolo 16 del d. lgs. n. 165/2001 siano stati richiamati in funzione esemplificatrice costituendo un nucleo di attribuzioni nelle quali non si esaurisce, tuttavia, la complessiva gestione di cui si è detto.

Ora è in questa ottica che deve essere letta l'attività posta in essere dal direttore generale. Questi, già rinnovati i contratti a tempo determinato *ex art.* 19 comma 6 d. lgs. n. 165/2001 previa deliberazione del CdA che, all'approssimarsi della scadenza dei precedenti contratti a termine della durata di tre anni con ciascuno dei due dirigenti, aveva autorizzato l'allora direttore amministrativo (coincidente con la persona del ricorrente) ad attivare la procedura per il rinnovo dell'incarico dirigenziale a tempo determinato per ulteriori tre anni (ciò che esclude che con il rinnovo si sia inteso procedere in realtà ad una proroga perché sommando gli ulteriori tre anni ai primi tre si sarebbe oltrepassato il limite massimo di cinque anni previsto dall'articolo 19 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001), e prevedendo, peraltro, i detti due contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dell'8 aprile 2011 e del 12 gennaio 2012 (cfr. allegati 54 e 55 al ricorso) la possibilità di essere prorogati alla scadenza "*nei limiti previsti dalle disposizioni di legge*", ha posto in essere, prorogando i contratti "*nei limiti temporali massimi previsti dalle disposizioni di legge (at. 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001)*" (cfr. all. 52 e 53 al ricorso), quindi di due anni, stante il limite massimo di cinque anni, una attività di concreta gestione dei due rapporti di lavoro in questione rientrante in quella generale competenza gestionale che è propria del direttore generale (e nei limiti del bilancio di previsione 2014 che prevedeva per la copertura finanziaria complessiva delle spese per il personale la destinazione di somme pari a 180,2 milioni di euro, cfr. documento previsionale 2014, all. 64 al ricorso).

Del resto non si vede in quali termini il CdA, cui sono attribuite le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività, possa esprimere un indirizzo strategico -che per definizione attiene ad una programmazione di ampio respiro e duratura, dunque alla stregua di esigenze predefinite- con riferimento alle ipotesi di proroga dei contratti, ipotesi sovente connesse a situazioni contingenti e non prevedibili e dunque programmabili.

Vale la pena poi rimarcare, siccome già osservato nella precedente fase cautelare, come nella specie, in ogni caso, debba escludersi che la proroga dei due contratti a termine possa aver integrato la grave irregolarità richiesta dallo Statuto e dal contratto che regola l'incarico per la revoca dello stesso.

Pur trascurando di considerare che la fluidità dei confini tra le prerogative degli organi di cui si discute ben avrebbe potuto giustificare, in capo al direttore generale, nella plausibile considerazione dei maggiori poteri di cui il direttore generale dispone rispetto al direttore amministrativo, la convinzione che non occorresse per la proroga dei contratti a termine una previsione in tal senso nella delibera, nella specie la soluzione adottata dal ricorrente appare, piuttosto, in linea con l'indirizzo assunto sul punto dal CdA che, approvando il piano triennale per le opere pubbliche per il triennio 2014-2016 con delibera del 20 dicembre 2013, aveva individuato nominativamente gli ingegneri Cullurà e Ricci quali RUP in



relazione ad opere la cui esecuzione andava oltre la scadenza originaria dei rispettivi contratti. Tali considerazioni costituiscono una delle premesse dei contratti di proroga in questione (cfr. all. 52 e 53) ove, menzionato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 e il piano triennale delle opere pubbliche per lo stesso triennio, si legge, nella proroga della durata di entrambi i contratti, che *“la natura e le caratteristiche delle funzioni, degli obiettivi e delle responsabilità già affidati all’ing. Cullurà anche attraverso i summenzionati P.T.P.C. e P.T.OO.PP. 2014-2016 sono -a sensi di legge- di prioritario interesse strategico per l’Amministrazione e coinvolgono interessi pubblici di particolare rilevanza; che la proiezione temporale di tali funzioni, obiettivi e responsabilità valica ampiamente la scadenza triennale di cui all’art. 3 del contratto in essere”*. Non è contestata la circostanza che i predetti dirigenti siano stati specificamente indicati in occasione dell’approvazione del piano triennale; lo è però il significato da attribuire alla menzione dei detti dirigenti, ovvero per finalità meramente ricognitive. E tuttavia osserva questo giudice che quanto evidenziato dall’Università degli Studi di Catania non esclude la validità della considerazione svolta specie ove si consideri da un lato, come osservato dal ricorrente, che il CdA non aveva espresso uno specifico indirizzo in ordine alla sorte degli incarichi dirigenziali a tempo determinato e, dall’altro, che rispetto a quello che si ricavava dall’aver indicato nominativamente i responsabili delle opere programmate, la scelta della proroga appariva una soluzione quasi obbligata e comunque tale da rendere inconfigurabile una grave irregolarità.

Quanto alla vicenda relativa al contratto di manutenzione dei presidi antincendio, il ricorrente, anche in questa sede, ha evidenziato di essere rimasto del tutto estraneo all’atto risolutivo e di aver avuto, per aver compiuto un solo atto in tutta la vicenda rappresentato dal decreto di autorizzazione a negoziare del 14 gennaio 2013, un ruolo marginale rispetto all’affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario.

Osserva il Tribunale come in relazione a tale vicenda possano richiamarsi gli argomenti espressi nella più volte menzionata ordinanza cautelare ove era stato evidenziato che non sembravano rinvenirsi le gravi irregolarità richieste dall’art. 11 comma 6 dello Statuto d’Ateneo per revocare l’incarico di direttore generale giacchè -quand’anche si fosse ritenuto il direttore generale responsabile delle procedure amministrative e delle correlate attività negoziali soltanto delegate al dirigente dell’ALPI e quand’anche si fosse ritenuto (ma ciò era da escludersi alla luce delle considerazioni prima svolte) che l’attività negoziale del direttore generale necessitasse tutte le volte della previa delibera autorizzativa del CdA, che in tal modo non avrebbe certo esercitato funzioni di indirizzo strategico- è emerso che, risolto l’atto aggiuntivo e concluso un ulteriore contratto secondo lo schema del cottimo fiduciario lo stesso, come emerge peraltro dalla contestazione del rettore, non ha importato alcun aggravio di spesa rispetto a quella programmata dal CdA nella seduta del 17 febbraio 2012. Inoltre era soltanto la predisposta durata del rapporto, ovvero la previsione della possibilità di proroga per altri due anni a violare in astratto il limite di spesa di € 200.000,00 previsto per il cottimo dal citato articolo 125 del d. lgs. n. 163/2006; il superamento del detto limite, di fatto, non ha però avuto luogo giacchè, come evidenziato, il contratto ha avuto durata annuale ed è rimasto entro il limite previsto dalla disposizione citata per ricorrere a tale



forma di affidamento in relazione alla quale ancora l'art. 125 citato disponeva che "Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei".

Tanto basta anche in questa sede per concludere nel senso che non ricorrono le irregolarità che giustificano la revoca dell'incarico che, secondo quanto previsto dalle parti nel contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato "*devono essere di gravità tale da non consentire la prosecuzione sia pure provvisoria del rapporto di lavoro*" e ciò in ottemperanza alla previsione contenuta nella Legge n. 240/2010.

Conseguenza della ritenuta insussistenza delle gravi irregolarità in presenza delle quali soltanto è consentita la revoca è l'illegittimità non solo della revoca ma anche della sospensione dall'incarico cautelativamente disposta dal CdA, non potendosi in relazione a tale atto compiere una valutazione differente da quella svolta con riferimento all'atto cui era preordinata siccome volta ad anticiparne gli effetti.

La illegittimità della revoca dell'incarico del direttore generale impone, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'Università in ragione del preteso danno morale e di immagine subito, assumendo rilievo, prima ancora che la verifica dell'effettivo dispiegarsi di simili pregiudizi, il dato che sia stata la stessa amministrazione resistente ad avervi dato causa ravvisando nella condotta del direttore generale gravi irregolarità che non hanno trovato riscontro.

Non resta che verificare quali conseguenze discendano dalla dichiarata illegittimità della revoca se di natura reintegratoria-ripristinatoria, ovvero soltanto risarcitoria, come pure è stato ritenuto da questo Tribunale in composizione collegiale.

Ritiene questo giudice di doversi discostare dalla soluzione secondo cui l'insussistenza delle ragioni poste a fondamento della revoca e, dunque, della giusta causa di recesso, potrebbe dar luogo, quand'anche non sia spirato il termine di durata dell'incarico conferito, soltanto ad una tutela di tipo risarcitorio; la "reintegrazione" nell'incarico (o, il che è lo stesso, il ripristino della situazione preesistente) è un rimedio (di diritto comune) non precludibile, avuto riguardo agli interessi coinvolti (interessi collettivi lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi), quand'anche non si rientri nel campo di applicazione dell'articolo 18 St.Lav.

Nella fattispecie la revoca dell'incarico, che secondo la previsione dello Statuto è disposta per gravi irregolarità, ha automaticamente importato il recesso anticipato per giusta causa dal contratto di lavoro di diritto privato che al primo accede e tenuto conto che incarico e rapporto fondamentale *simul stabunt simul cadent*, la reintegrazione nell'incarico di direttore generale di una università statale fino alla sua naturale scadenza (o, il che è lo stesso, il ripristino fino alla scadenza dell'incarico di direttore generale di una università statale) che deve conseguire, per quanto ora si dirà, alla accertata illegittimità della



revoca non può che produrre automaticamente l'effetto di una reintegrazione anche nel rapporto sottostante (anche fuori dall'ambito di operatività dell'articolo 18 St. Lav.).

Avuto riguardo alla specificità del lavoro pubblico, il direttore generale di una università statale, ha diritto, non ostandovi il dato che non appartenga ai ruoli della dirigenza pubblica, ad essere reintegrato nell'incarico -e, quindi, nel rapporto di lavoro- per continuarlo a svolgere fino alla sua naturale scadenza. Se, infatti, quanto al momento del conferimento va riconosciuto in capo a chi ha manifestato la propria disponibilità soltanto un interesse di diritto privato ad avere conferito l'incarico, una volta conferito l'incarico il dirigente gode di una posizione giuridica di diritto soggettivo a ricoprirlo fino a che non sia scaduto. La conseguenza sul piano della tutela conseguibile per effetto di una revoca illegittima non può che essere di natura ripristinatoria. Conducono a tale soluzione i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 351/2008 proprio con riferimento ad un contratto dirigenziale a tempo determinato. Vi si legge: *“A differenza di quanto accade nel settore privato, nel quale il potere di licenziamento del datore di lavoro è limitato allo scopo di tutelare il dipendente, nel settore pubblico il potere dell'amministrazione di esonerare un dirigente dall'incarico e di risolvere il relativo rapporto di lavoro, è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell'interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi. Si tratta di interessi che trovano riconoscimento nelle norme costituzionali, come questa Corte ha di recente chiarito con la sentenza n. 103 del 2007 e, con specifico riferimento alla posizione dei direttori generali di aziende sanitarie locali, con la sentenza n. 104 del 2007. In tale ultima pronuncia, in particolare, la Corte ha affermato che «l'imparzialità e il buon andamento esigono che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie». Le garanzie non mirano soltanto a proteggere il direttore generale come dipendente, ma discendono anche da principi costituzionali posti a protezione di interessi pubblici: l'imparzialità amministrativa, con cui, secondo quanto affermato da questa Corte, contrasta un regime di automatica cessazione dell'incarico che non rispetti il giusto procedimento; il buon andamento, che risulta pregiudicato, sempre in base alla giurisprudenza di questa Corte, da un sistema di automatica sostituzione dei dirigenti che prescinda dall'accertamento dei risultati conseguiti.*

*Da tutto ciò deriva, sul piano degli strumenti di tutela, che forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela degli interessi collettivi lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi. In particolare, la circostanza che il direttore generale di azienda sanitaria locale, rimosso automaticamente e senza contraddittorio, riceva, in applicazione della disposizione legislativa regionale impugnata, un ristoro economico, non attenua in alcun modo il pregiudizio da quella rimozione arrecato all'interesse collettivo all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione. Tale pregiudizio, anzi, appare in certa misura aggravato, dal momento che, come*





*correttamente rileva il Collegio rimettente alludendo ad una «forma onerosa di spoils system», la collettività subisce anche un aggiuntivo costo finanziario: all'obbligo di corrispondere la retribuzione dei nuovi dirigenti sanitari, nominati in sostituzione di quelli automaticamente decaduti, si aggiunge, infatti, quello di corrispondere a questi ultimi un ristoro economico».*

Violati dal CdA i limiti posti dallo Statuto al potere di revoca e caducata la revoca perché illegittima la conseguenza è che, venuto meno il *contrarius actus* (la revoca), riemerge l'originario atto di conferimento dell'incarico (e con esso il rapporto). Ne discende il diritto del dirigente alla rassegnazione dell'incarico revocato per la residua durata fino alla naturale scadenza.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in relazione a tale forma di tutela, l'unica conforme al principio affermato dalla Corte Costituzionale che, va ribadito, ha ritenuto che non costituisca una efficace forma di tutela, in caso di illegittima rimozione dei dirigenti pubblici, il risarcimento del danno. Il ripristino del rapporto, dunque, costituisce forma di tutela già riconosciuta dalla Corte di Cassazione a favore dei dirigenti pubblici. Ed infatti, con la sentenza resa a sezioni unite n. 3677/2009 si è affermato, con riferimento ad ipotesi di revoca di incarico dirigenziale a seguito di provvedimento di riforma della pianta organica di un comune dichiarata illegittima per contrarietà alla legge e sua disapplicazione, che perdono effetto gli atti di gestione del rapporto di lavoro, costituiti dalla revoca dell'incarico dirigenziale, non sussistendo la giusta causa per il recesso anticipato dal contratto a tempo determinato che sorge a seguito del relativo conferimento, con diritto del dirigente alla riassegnazione di tale incarico precedentemente revocato, per il tempo residuo di durata, detratto il periodo di illegittima revoca. Nella citata sentenza si legge che *"la situazione che si viene a creare non sembra dissimile rispetto a quanto avviene nel lavoro privato, in relazione alle pronunzie di reintegra nel posto di lavoro conseguenti a sentenze che ravvisino la illegittimità del licenziamento e che intervengano a distanza di tempo: anche in questi casi la posizione lavorativa, il reparto, le funzioni precedentemente svolte possono non esistere più, eppure non per questo si è mai ritenuto di negare la pronunzia di reintegra nel posto di lavoro, giacchè una cosa è il tipo di provvedimento che il giudice può emettere, altra cosa è la sua idoneità ad essere eseguito in forma specifica. Si tratta invero dei consueti limiti che incontra la tutela del lavoratore e che attengono non già al giudizio di cognizione ma alla fase esecutiva, in cui peraltro non può escludersi l'adempimento spontaneo da parte del datore.... Precisandosi che, in ogni caso, la riassegnazione è limitata alla durata residua di cui all'atto di attribuzione originario, dedotto il periodo di illegittima sottrazione".*

Si è sottolineato, inoltre, nella pronuncia in esame, che il conferimento dell'incarico dirigenziale determina (accanto al rapporto fondamentale a tempo indeterminato, secondo il c.d. sistema "binario") l'instaurazione di contratto a tempo determinato, il quale, ai sensi dell'art. 2119 c.c., è passibile di recesso prima della scadenza solo per giusta causa e *"in caso in cui il recesso ante tempus non sia assistito dalla giusta causa,.... i dirigenti ben potevano chiedere, in forza dell'art. 1453 c.c., la condanna dell'Amministrazione all'adempimento, per cui, una volta ritenuta illegittima la revoca,*



*riacquista efficacia l'originario provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale. Infatti, a seguito di questo, la posizione del dirigente aveva ormai acquisito lo spessore del diritto soggettivo allo svolgimento, non più di un qualsiasi incarico dirigenziale, ma proprio di quello specifico che era stato attribuito".*

Ed è appena il caso di evidenziare che non v'è ragione, di fronte a questioni inerenti la revoca dell'incarico, di affrontarle in modo diverso per il dirigente appartenente al ruolo dell'amministrazione e per quello estraneo e destinatario di incarico esterno.

Infine è particolarmente significativo quanto esposto nella citata pronuncia secondo cui *"Si trae conferma della possibilità di riassegnazione dell'incarico dirigenziale illecitamente revocato dai principi enunciati in molteplici pronunzie della Corte Costituzionale in materia del c.d. Spoil System (Corte Cost. n. 233/2006, n. 104 del 2007, n. 103/2007)... in casi che, benchè innegabilmente diversi da quello in esame, fanno tuttavia comprendere i parametri entro i quali va collocata la tutela riservata al dirigente pubblico, in termini di effettività. Nell'ultima pronuncia citata il Giudice delle leggi ha affermato che "Il rapporto di servizio sottostante, pur se caratterizzato dalla temporaneità dell'incarico, deve essere connotato da specifiche garanzie, in modo tale da assicurare la tendenziale continuità dell'azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico - amministrativo e quelli di gestione, affinché il dirigente possa esplicare la propria attività in conformità ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.. Ha aggiunto la Corte che, a regime, la revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti può essere conseguenza solo di una accertata responsabilità dirigenziale, in presenza di determinati presupposti ed all'esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato". Infine si è affermato che "con la sentenza n. 351 del 2008, la medesima Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L.R. Lazio n. 8 del 2007, con la quale, in caso di decadenza dalla carica conseguente a pronunzie della Corte Costituzionale, si dava alla Giunta regionale la facoltà alternativa o di procedere al reintegro nelle cariche, con ripristino dei relativi rapporti di lavoro, oppure di procedere ad un'offerta di equo indennizzo. In detta pronuncia la Corte ha affermato che in questi casi "forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o delle indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi...". Di recente Cass. 18 febbraio 2016, n. 3210 ha richiamato, riportandone ampi stralci, la sentenza Cass. SS. UU. n. 3677/2009 per poi affermare il seguente principio di diritto: "in caso di illegittimità, per contrarietà alla legge, del provvedimento di riforma della pianta organica di un comune, con soppressione delle posizioni dirigenziali, questo deve essere disapplicato dal giudice ordinario, con conseguente perdita di effetti dei successivi atti di gestione del rapporto di lavoro, costituiti dalla revoca dell'incarico dirigenziale, non sussistendo la giusta causa per il recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato che sorge a seguito del relativo conferimento, con diritto del*



*dirigente alla riassegnazione di tale incarico precedentemente revocato, per il tempo residuo di durata, detratto il periodo di illegittima revoca."*

Deve, in definitiva, affermarsi il diritto del direttore generale illegittimamente revocato -non assistita la revoca dai gravi motivi richiesti dalla disposizione statutaria che disciplina tale ipotesi- a svolgere, venuta meno la revoca, l'incarico per la durata residua fino alla naturale scadenza (31 agosto 2016) con conseguente condanna dell'Università a ripristinare l'incarico (come regolato dal contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato che al primo accede).

All'accoglimento di tale domanda si accompagna anche quello della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale formulata in aggiunta alla domanda di ripristino dell'incarico fintantoché *"esso non sia possibile in via meramente di fatto"*. Esso va commisurato alla retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito ove il rapporto fosse durato fino alla sua naturale scadenza. Tenendo presente che (dato, questo, non contestato) ammonta ad € 15.130,57 la sua retribuzione lorda mensile, compete al ricorrente la retribuzione non corrispostagli dal 16 maggio 2014 al 30 novembre 2014 e quella maturata a decorrere dal 23 gennaio 2015 fino alla data dell'effettivo ripristino dell'incarico e comunque quella che maturerà da quella data fino al termine di scadenza dell'incarico (31 agosto 2016) ove non si sia prima proceduto all'effettiva reintegrazione nello stesso, dedotto quanto nello stesso periodo percepito a titolo di retribuzione in relazione alla attività svolta di ricercatore confermato presso la stessa Università.

L'accoglimento della domanda di ripristino dell'incarico e del rapporto di lavoro importa l'assorbimento delle pretese aventi ad oggetto *"gli ulteriori profili retributivi"* descritti in ricorso.

Non resta che esaminare le residue domande aventi ad oggetto il risarcimento del danno da perdita di chance e il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno all'immagine, danno alla professionalità e alla personalità morale e danno biologico.

Quanto al danno da perdita di chance che il ricorrente ha fatto discendere dal mancato raggiungimento, a causa della illegittima revoca, di una anzianità di almeno sette anni nel ruolo dirigenziale quale presupposto per l'iscrizione nell'elenco ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende del servizio sanitario della Regione Siciliana osservando, per ciò, che sarebbe *"evidente ..il rilevantissimo pregiudizio professionale in termini di perdita di opportunità professionali ..che deriva dall'illegittimo provvedimento di revoca subito..che pertanto anche alla luce di tale dato merita per gli svariati profili di illegittimità rilevati di essere risarcito"*, reputa il Tribunale che non sussistano i presupposti per l'accoglimento di tale domanda, all'uopo non apparendo sufficiente quanto allegato dal ricorrente che ha apoditticamente sostenuto di avere buone probabilità di accesso all'incarico qualora fosse stato completato quello di direttore generale dell'Università in relazione alla esperienza ivi maturata.

La Corte di Cassazione, in tema di chance, si è più volte espressa nei seguenti termini: *"L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova,*



*anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile*” (Cass. civ. n. 11353/2010; negli stessi termini *ex multis* anche Cass. civ. n. 4059/2009; n. 15385/2011; n. 22376/2012). Non mancano, tuttavia, pronunce che descrivono nei seguenti termini la perdita di chance: *“Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di "chance" la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto”*(Cass. civ. n. 18207/2014).

Ora, rileva il Tribunale che, anche aderendo alla tesi che configura la chance come entità patrimoniale autonomamente valutabile, occorre apprezzarla sotto il profilo causale. In proposito deve evidenziarsi come, con riferimento alla chance *“come possibilità di un risultato diverso (e non come mancato raggiungimento di un risultato possibile), vulnerata dalla condotta causalmente rilevante rispetto all'evento (costituito dal mancato verificarsi di tale migliore possibilità)”*, la Corte di Cassazione ha osservato che la stessa debba essere indagata secondo il canone probatorio del *“più probabile che non”* (Cass. civ. n. 21255/2013). Nell'ambito civilistico infatti il nesso di causalità è stato ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità al criterio del *“più probabile che non”* (Cass. civ. n. 21619/2007; *ex multis* Cass. civ. SS. UU. n. 576/2008; Cass. civ. n. 23933/2013).

Ora, tenuto conto delle allegazioni del ricorrente che ha dedotto di non aver maturato i requisiti per iscriversi nel menzionato elenco, il Tribunale deve concludere nel senso che la mera iscrizione nell'elenco degli idonei è dato in sé neutro, costituendo sì un presupposto per essere individuati quale direttore generale della aziende sanitarie regionali ma, tuttavia, inidoneo a fondare un giudizio prognostico favorevole al ricorrente in ordine alla possibilità di un risultato diverso (e migliore) della mera collocazione in tale elenco. Manca in definitiva la prova della *“maggiore probabilità che non”* del ricorrente di essere nominato direttore generale di una azienda sanitaria regionale.

Quanto ai danni non patrimoniali dedotti appare opportuno premettere che, come chiarito dalla Suprema Corte, il danno non patrimoniale è categoria generale comprendente al suo interno varie voci di danno (biologico, esistenziale, morale, relazionale, ecc.) aventi ad oggetto non il ristoro di una perdita patrimoniale bensì il risarcimento per equivalente di lesioni all'integrità psico-fisica della persona (biologico) o comunque alla sfera degli interessi non a carattere patrimoniale della stessa (relazionale, morale, esistenziale, estetico ecc.).

Più precisamente, secondo l'attuale orientamento di legittimità, non dovrebbe neanche parlarsi di voci distinte di danno bensì solo di eventuali tipologie descrittive nell'ambito di una categoria unitaria (danno non patrimoniale); e ciò anche al fine di evitare duplicazioni al momento della liquidazione.



A differenza del danno patrimoniale, che può essere risarcito ogniqualvolta vi sia stata lesione di un interesse, anche non qualificato, secondo lo schema di atipicità di cui all'art. 2043 c.c., il danno non patrimoniale può essere risarcito soltanto *“nei casi previsti dalla legge”* (art. 2059 c.c.).

Il riferimento alla legge, secondo la recente esegesi di legittimità (sin dalle sentenze “gemelle”, ossia Cass. civ. 8827 e 8828/2003), non è limitato alla legge ordinaria (cfr. art. 185 c.p.) ma deve intendersi come comprensivo anche della Costituzione, purché si tratti di una violazione diretta (tutelando anche le violazioni indirette si finisce con il vanificare la suddetta tipicità del danno non patrimoniale, giacché a qualsiasi interesse umano può trovarsi un indiretto aggancio costituzionale) di *“specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione”* e la lesione sia grave (così Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972).

Pertanto, non qualsiasi danno non patrimoniale inteso come disagio della persona può essere risarcito, bensì solo quello di una certa entità e derivante dalla lesione di un diritto della persona riconosciuto dalla legge o in via diretta dalla Costituzione. *“La gravità dell’offesa costituisce requisito ulteriore per l’ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tolleranza ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita in un contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.)”* (Cass. SU sopra citata).

In punto al tema specifico della risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da responsabilità contrattuale, la pronuncia della Corte di Cassazione sopra citata ha affermato che *“il danno non patrimoniale può derivare anche dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale ed è risarcibile o nei casi espressamente previsti dalla legge o quando l’inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione”*.

Posti detti limiti ordinamentali alla risarcibilità del danno non patrimoniale (che può anche di fatto essersi prodotto, in termini di fastidio o disagio individuale, ma non essere risarcibile; diversamente dal danno “atipico” patrimoniale che, in virtù dell’art. 2043 c.c., ove provato, è sempre risarcibile), il danno non patrimoniale deve poi rigorosamente essere provato (sia pure con il possibile ricorso alle presunzioni semplici di cui all’art. 2727 c.c.) nella sua sussistenza. L’insegnamento della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che non lo si può considerare *“in re ipsa”* e la liquidazione equitativa dello stesso riguarda solo la sua quantificazione, nei casi in cui non sia possibile o sia eccessivamente difficoltoso dimostrarne la misura (cfr. Cass. SU citata: *“il danno non patrimoniale -anche quello morale- non è un danno in re ipsa o un danno evento, quindi le circostanze di fatto dalle quali deriva il pregiudizio devono*





*essere allegare dalla parte interessata. Il danno non patrimoniale, una volta allegare le circostanze di fatto da cui deriva, può essere provato nelle forme consuete, anche per presunzioni semplici, fermo restando la possibilità di fondare la decisione sulle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115 comma 2 cpc)''.*

Premesso quanto sopra e muovendo dalla pretesa avente ad oggetto il danno non patrimoniale sub specie di danno all'immagine (e sempre avendo presente la finalità meramente descrittiva di tale lesione della sfera degli interessi a carattere non patrimoniale della persona) reputa il Tribunale che sussista il diritto del ricorrente ad ottenere un ristoro economico per la compromissione subita del diritto a conservare integra la propria immagine e ciò tenuto conto delle ragioni della revoca, motivata dal compimento di gravi irregolarità ravvisate nella posizione in essere di atti ritenuti significativi di una gestione disinvolta e svincolata da regole e alle modalità con cui la stessa è avvenuta, preceduta da un provvedimento di sospensione dall'incarico con il divieto del ricorrente di accedere ai locali dell'Ateneo, tali da ingenerare la convinzione che lo stesso abbia perseguito finalità personali e ultronee rispetto all'interesse generale e ciò sia nell'ambiente universitario che nella sfera sociale di appartenenza, specialmente in considerazione del noto clamore mediatico che ha accompagnato la vicenda, comprovato dalla copiosa documentazione relativa agli articoli apparsi sulla stampa locale fin dall'adozione del provvedimento di sospensione dall'incarico nelle more della revoca, connesso con l'importante funzione di vertice ricoperta dal ricorrente e legato all'interesse con cui normalmente sono seguite le vicende riguardanti soggetti che rivestono ruoli apicali dei quali si dica che abbiano compiuto gravi irregolarità nell'esercizio delle loro funzioni. Tutti questi elementi inducono a ritenere provato, attraverso un ragionamento di tipo presuntivo che muove dalla considerazione che circostanze in fatto quali quelle dedotte siano senz'altro idonee a screditare l'immagine della persona che ne risulti coinvolta, il profilo lesivo dedotto. Per la sua quantificazione non può che ricorrersi a criteri di tipo equitativo e questo giudice stima congruo parametrare il detto danno in misura pari al 15% della retribuzione lorda percepita dal ricorrente in relazione al periodo compreso tra la sospensione dall'incarico e la data odierna. Ammontando (dato non contestato) ad € 15.130,57 la sua retribuzione lorda mensile ed essendo stata disposta la sospensione con delibera del 22 aprile 2014, il danno da lesione della immagine deve quantificarsi in € 56.739,63 ( € 15.130,57 x 25 mesi x 15% ).

Appare, ancora, indubbio, in relazione alla dedotta lesione della professionalità e della personalità morale, il pregiudizio derivante dalla interruzione della attività professionale cui è stato costretto il ricorrente con incidenza diretta su quel patrimonio personale di conoscenza derivante dal continuo aggiornamento connesso con lo svolgimento di funzioni di così peculiare rilievo e connesso alla lesione della personalità morale del lavoratore. In proposito è utile richiamare quanto ha avuto modo di affermare la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 4479/2012) secondo cui *“si è puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 17654/2006, Cass. n. 14729/2006, Cass. n. 29832/2008) come il lavoratore ha diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ovvero equivalenti alle ultime*





*effettivamente svolte e, pertanto, ha non solo il dovere, ma anche il diritto alla esecuzione della prestazione lavorativa, costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, e che la violazione di tale diritto ben può costituire fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro, in conformità alle regole generali sull'inadempimento delle obbligazioni. Più in generale, si è osservato che già la legislazione del lavoro (art. 2087 c.c.), inserendo nell'area del rapporto di lavoro interessi non suscettibili di valutazione economica (quali l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore), aveva aperto la via al risarcimento dei danni non patrimoniali e che la Costituzione ha rafforzato tale tutela, elevandoli a diritti inviolabili della persona, come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, "che si risolvono nelle compromissioni delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa" (così SU n. 26973/2008); ragion per cui, ancorché in tali casi si parli di danno esistenziale (v. SU n. 6572/2006), tale definizione assume valenza eminentemente nominalistica, poiché i danni - conseguenza che vengono in considerazione altro non sono che pregiudizi attinenti allo svolgimento della vita professionale del lavoratore, e, quindi, danni di tipo esistenziale, ammessi a risarcimento in virtù della lesione, in ambito di responsabilità contrattuale, di diritti inviolabili e, quindi, di ingiustizia costituzionalmente qualificata (così ancora SU n. 26937/2008 cit.)".*

Ora, reputa il Tribunale che nella specie la inattività cui è stato costretto il ricorrente in conseguenza della revoca dell'incarico abbia inevitabilmente avuto delle ripercussioni sia in termini di professionalità che sotto il profilo umano in relazione alla lesione della personalità del lavoratore. Anche tale categoria descrittiva del danno non patrimoniale deve essere risarcita in misura che si stima congruo determinare come sopra, ovvero in misura pari al 15% della retribuzione lorda mensile per il tempo in cui al ricorrente è stato precluso l'esercizio delle funzioni di direttore generale pari, dunque, ad € 56.739,63.

Non vi sono, invece, i presupposti per il risarcimento del danno biologico *sub specie* di inabilità temporanea relativa al 75%. In proposito, alla stregua della certificazione medica prodotta, da cui emerge soltanto che il ricorrente è risultato affetto da disturbo dell'adattamento con ansia e da alterazione del ritmo sonno veglia e dell'alimentazione, condizione che solo da un punto di vista temporale, in quanto successiva alla revoca, si potrebbe porre in rapporto di derivazione con l'azione cui si vuole attribuire la capacità di costituire causa o concausa del danno lamentato, non è emersa l'esistenza di una patologia medicalmente accertabile al punto da trarne delle conclusioni in ordine al grado di incidenza spiegato sul fare reddituale della persona e neppure sono stati adottati elementi, diversi da quelli riferiti dal ricorrente e indicati nel certificato medico del 14 ottobre 2014, in ordine alla riconducibilità della sofferenza psichica lamentata alla revoca dall'incarico.

In definitiva, la domanda del ricorrente va accolta e, dichiarata illegittima la revoca dall'incarico di direttore generale e annullata la detta revoca quale *contrarius actus* del conferimento dell'incarico di direttore generale, l'Università degli Studi di Catania va condannata a riadibire nell'incarico il ricorrente



fino alla sua naturale scadenza con conseguente reviviscenza del rapporto di lavoro che al primo accede e a risarcire al ricorrente il danno patrimoniale e non patrimoniale secondo quanto sopra precisato. Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 2791/2015 R.G. promossa da Maggio Lucio nei confronti dell'Università degli Studi di Catania, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, così statuisce:

In accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la revoca dell'incarico di direttore generale disposta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania nella seduta del 16 maggio 2014 che, per l'effetto, annulla.

Ordina all'Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore *pro tempore*, di ripristinare in favore del ricorrente l'incarico di direttore generale dallo stesso svolto fino alla sua naturale scadenza e di ripristinare, conseguentemente, il rapporto di lavoro che al primo accede.

Condanna l'Università degli Studi di Catania, in persona del rettore *pro tempore*, a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la retribuzione lorda siccome indicata in parte motiva maturata dal 16 maggio 2014 al 30 novembre 2014 e quella maturata a decorrere dal 23 gennaio 2015 fino alla data dell'effettivo ripristino dell'incarico e comunque quella che maturerà da quella data fino al termine di scadenza dell'incarico (31 agosto 2016) ove non si sia prima proceduto all'effettiva reintegrazione nello stesso, dedotto quanto percepito a titolo di retribuzione nello stesso periodo in ragione della attività di ricercatore confermato svolta dal ricorrente, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Condanna l'Università degli Studi di Catania, in persona del rettore *pro tempore*, a pagare in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente subito, la somma di € 113.479,26, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Rigetta la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e quella di risarcimento del danno non patrimoniale *sub specie* di danno biologico.

Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'Università degli Studi di Catania.

Condanna l'Università degli Studi di Catania, in persona del rettore *pro tempore*, a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 10.206,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Catania all'udienza del 17 maggio 2016

Il giudice del lavoro  
Dr. Patrizia Mirenda



